## V COMMISSIONE PERMANENTE

## (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### SOMMARIO

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C.	
3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo,	
approvato dal Senato (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	3
LEGATO 1 (Emendamenti segnalati) (Pubblicato in un fascicolo a parte)	
ALLEGATO 2 (Emendamento 42.73 del Governo e relativi subemendamenti)	23

#### **SEDE REFERENTE**

Domenica 6 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

## La seduta comincia alle 16.15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2015.

Francesco BOCCIA, presidente, segnala che i deputati Locatelli, Polverini, Fabbri, Cominelli, Manzi, Carocci, Cimbro, Albanella, Maestri e Scuvera sottoscrivono l'emendamento Valente 11.38; i deputati Locatelli, Galgano, Milanato, Polverini, Bianchi Dorina, Fabbri, Cominelli, Manzi, Carocci, Cimbro, Albanella, Maestri e Scuvera sottoscrivono l'emendamento Di Salvo 12.57; i deputati Locatelli, Galgano, Milanato, Polverini, Bianchi Dorina, Fabbri, Cominelli, Manzi, Carocci, Cimbro, Albanella, Maestri e Scuvera sottoscrivono l'emendamento Di Salvo 14-bis.8; i deputati Galgano, Polverini, Fabbri, Cominelli, Manzi, Carocci, Cimbro, Albanella, Maestri e Scuvera sottoscrivono l'emendamento Locatelli 14-bis.13; i deputati Vico, Cassano, Capone, Michele Bordo, Castricone, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Ventricelli, Ginefra, Tino Iannuzzi e Antezza sottoscrivono l'emendamento Laforgia 15.38; i deputati Polverini, Gribaudo, Fabbri, Cominelli, Manzi, Carocci, Cimbro, Albanella, Maestri e Scuvera sottoscrivono l'emendamento Locatelli 19.130; i deputati Bianchi Dorina, Milanato, Polverini, Fabbri, Cominelli,

Manzi, Carocci, Cimbro, Albanella, Maestri e Scuvera sottoscrivono l'emendamento Martelli 25.3; i deputati Pini, Camani, Galgano, Bianchi Dorina, Milanato, Polverini, Fabbri, Cominelli, Manzi, Carocci, Cimbro, Albanella, Maestri e Scuvera sottoscrivono l'emendamento Gribaudo 25.45; i deputati Locatelli, Galgano, Milanato, Polverini, Fabbri, Cominelli, Manzi, Carocci, Cimbro, Albanella e Maestri sottoscrivono l'emendamento Giuliani 39.15; il deputato Schirò sottoscrive l'emendamento Boccadutri 46.28; i deputati Milanato, Locatelli, Polverini, Gribaudo, Fabbri, Cominelli, Manzi, Carocci, Cimbro, Albanella, Maestri e Scuvera sottoscrivono l'emendamento Galgano Tab.C.7; il deputato Cenni sottoscrive gli emendamenti Venittelli 26-quater.25, Cuperlo 46.29 e Marchi 46.34. Segnala altresì che la deputata Cenni sottoscrive i subemenda-Fossati menti Donati 0.42.73.45 e 0.42.73.36; il deputato Ginato sottoscrive il subemendamento Pelillo 0.42.73.102.

Comunica inoltre che è in distribuzione il fascicolo degli emendamenti segnalati dai gruppi parlamentari con riferimento al disegno di legge di stabilità per il 2016 (vedi allegato 1 pubblicato in un fascicolo a parte).

Dopo aver dato conto delle sostituzioni per la seduta odierna, avverte che sono stati presentati subemendamenti riferiti all'emendamento 42.73 del Governo, che sono in distribuzione (vedi allegato 2).

Avverte, altresì, che devono considerarsi inammissibili, in quanto non presentano alcuna connessione, né testuale, né contenutistica, con il predetto emendamento del Governo, i seguenti subemendamenti:

Simonetti 0.42.73.11, il quale introduce il divieto, per le banche che effettuino raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, di svolgere qualsiasi attività correlata alla negoziazione e intermediazione dei valori mobiliari;

Pagano 0.42.73.81, il quale reca una modifica alla normativa del Testo unico bancario (TUB) relativa alle banche popolari, prevedendo che l'obbligo di trasformazione delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro non si applichi alle banche popolari che non hanno emesso azioni quotate, ma solo azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante;

Pagano 0.42.73.100, il quale interviene sulla disciplina del TUB relativa al microcredito, innalzando da 25.000 a 40.000 euro l'ammontare massimo dei finanziamenti che possono essere concessi dai soggetti iscritti che esercitano attività di microcredito;

Pagano 0.42.73.101, il quale interviene anch'esso sulla disciplina del TUB relativa al microcredito, estendendo l'ambito di operatività del microcredito a tutte le imprese, salvo le S.p.A., nonché ai titolari di partita IVA;

Guidesi 0.42.73.20, il quale reca una delega legislativa al Governo per stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari:

Guidesi 0.42.73.19, il quale interviene sul codice dei contratti pubblici, stabilendo il divieto di partecipare all'affidamento di servizi bancari e finanziari delle pubbliche amministrazioni per tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria a elevata rischiosità;

Pagano 0.42.73.126, il quale interviene sulla disciplina relativa alla cessione dei crediti di impresa, precisando che tale disciplina si applica anche all'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza;

Gebhard 0.42.73.38, il quale interviene sulla legge n. 287 del 1990, in materia di tutela della concorrenza, al fine di stabilire che la normativa in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza non si applica alle intese tra PMI costituite in forma di società cooperativa, qualora esse non pregiudichino il commercio tra gli Stati UE, si realizzino mediante la costituzione di una comune cooperativa, migliorino la competitività delle

imprese stesse e consentano ai consumatori di partecipare ai vantaggi e utili derivanti dalle medesime intese;

Guidesi 0.42.73.12, il quale sostituisce l'articolo 117-bis del TUB, relativamente alla disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti;

Guidesi 0.42.73.14, il quale introduce un nuovo articolo nel TUB, al fine di prevedere che le operazioni bancarie effettuate tramite il servizio di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;

Guidesi 0.42.73.13, il quale interviene sulla legge n. 108 del 1996, in materia di usura, relativamente al meccanismo di calcolo del livello oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari; tale subemendamento peraltro corrisponde ad un emendamento già dichiarato inammissibile (Guidesi 4-quater.5);

Guidesi 0.42.73.15, il quale stabilisce che per gli ordini di pagamento su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o presso le filiali di quest'ultimo non può essere addebitato alcun onere al soggetto ordinante:

Caparini 0.42.73.16, il quale consente di far parte dei Confidi anche alle persone fisiche.

Devono inoltre considerarsi inammissibili, in quanto presentano una copertura finanziaria carente o inidonea, i seguenti subemendamenti:

Carrescia 0.42.73.2, Brignone 0.42.73.23, Pesco 0.42.73.63, che appaiono suscettibili di determinare effetti negativi di gettito privi di compensazione, in quanto permettono l'utilizzo di minusvalenze, da parte dei titolari delle azioni e obbligazioni subordinate, oltre che in riduzione di eventuali plusvalenze anche attraverso la deduzione dal reddito imponibile;

Nastri 0.42.73.5, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri

a carico del bilancio dello Stato non quantificati, prevedendo una copertura di ammontare non definito a valere su risorse di bilancio non indicate;

Brignone 0.42.73.24, in quanto l'assegnazione di titoli di Stato a fronte delle perdite conseguenti la detenzione di obbligazioni determina un aumento di debito pubblico privo di compensazione finanziaria;

Pagano 0.42.73.99, che determina minori entrate IRES e IRAP prive di compensazione finanziaria;

Librandi 0.42.73.109, 0.42.73.119, 0.42.73.120, 0.42.73.123, 0.42.73.124, 0.42.73.125, che, novellando il TUIR, introducono un'agevolazione fiscale a regime con conseguenti oneri di natura permanente, mentre la copertura finanziaria è limitata agli anni dal 2016 al 2019.

Avverte infine che l'emendamento Blažina 23.13, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, a seguito di successivo approfondimento viene riammesso, in quanto le risorse prelevate dalla Tabella C, destinate alla tutela della minoranza linguistica slovena, attraverso la proposta emendativa, sono riallocate in una nuova autorizzazione di spesa per essere destinate alla medesima finalità.

Chiede, quindi, ai relatori e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sui subemendamenti presentati all'emendamento 42.73 del Governo.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, propone di accantonare l'esame dei seguenti subemendamenti: identici 0.42.73.44, Donati 0.42.73.45 e Carrescia 0.42.73.1, Busin 0.42.73.18, Paglia 0.42.73.25, 0.42.73.26 e 0.42.73.27, Villarosa 0.42.73.68. Pesco 0.42.73.69 Brignone 0.42.73.21 0.42.73.73, 0.42.73.22, Camani 0.42.73.76, Marcon 0.42.73.28, Marchetti 0.42.73.37, Narduolo 0.42.73.35, Fossati 0.42.73.36, Fassina Pelillo 0.42.73.31, 0.42.73.78, Petrini 0.42.73.79, Villarosa 0.42.73.80, Ginato 0.42.73.84, Pagano 0.42.73.85, Pelillo 0.42.73.102, Villarosa 0.42.73.114, Alberti 0.42.73.115, Pesco 0.42.73.116, Villarosa 0.42.73.117, Alberti 0.42.73.118, Librandi 0.42.73.121 e 0.42.73.122 e Polverini 0.42.73.9. Esprime, inoltre, parere contrario sui restanti subemendamenti presentati. Infine, nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sull'emendamento 42.73 del Governo, in considerazione degli accantonamenti richiesti sui citati subemendamenti, propone l'accantonamento del medesimo emendamento.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel concordare con il relatore, fa presente che la richiesta di accantonamento di alcuni subemendamenti presentati è motivata dalla necessità di approfondire le soluzioni in essi individuate al fine di affrontare la perdita che hanno subito a causa delle crisi bancarie, in particolare, i risparmiatori più deboli, ovvero i sottoscrittori di obbligazioni subordinate. Sottolinea, pertanto, che il Governo è orientato ad approvare modifiche al testo presentato, anche tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 180 del 2015, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, di recente approvato dal Parlamento. Nel ricordare che numerosi subemendamenti presentati sia dalla maggioranza sia dall'opposizione prevedono a tal fine diverse soluzioni, tra le quali, in particolare, sottolinea l'istituzione di un fondo di solidarietà, l'introduzione di un credito di imposta sull'IR-PEF, iniziative connesse all'attività di banca etica, rileva che alcune proposte emendative, presentate dal gruppo Lega Nord, le quali affrontano in radice il tema della distinzione tra banche commerciali e banche di investimento, pur meritevoli di attenzione, in tale contesto, non possono essere oggetto di esame.

Renato BRUNETTA (FI), dichiara preliminarmente di apprezzare l'approccio metodologico del Governo, che vuole tener conto delle osservazioni di maggioranza e di opposizione, al fine di costituire un orientamento organico di riforma e di riordino del settore bancario. Osserva che, da alcuni mesi, il mondo bancario è oggetto di interventi governativi di natura emergenziale, che hanno prodotto grande allarme tra i risparmiatori, ed essendo questi molto numerosi, si può parlare di un vero e proprio allarme sociale. Non sempre l'opinione pubblica ha approvato tali interventi che, introdotti con decretolegge, non hanno permesso una riflessione organica, essendosi susseguiti salvataggi, obblighi di ristrutturazione (per esempio per le banche popolari), in maniera poco lineare. Ricorda, a questo proposito, anche la vicenda del Monte dei Paschi di Siena, che presenta addirittura anche profili delittuosi. A suo avviso, pertanto, il Governo, piuttosto che adottare un decreto-legge di domenica e riproporlo subito dopo come emendamento al disegno di legge di stabilità, dichiarandosi comunque disponibile a raccogliere le opinioni di maggioranza e opposizione, in vista di una riforma organica, avrebbe fatto meglio a soprassedere e ad aprire ad una discussione complessiva e organica. Chiede pertanto al Governo di accantonare l'emendamento 42.73, di rendere pubblici i suoi orientamenti, anche alla luce della vicenda di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, di illustrare al Parlamento le linee guida di riforma e, se il Parlamento accertasse la reale necessità ed urgenza, di procedere con l'esame dell'emendamento in oggetto. Altrimenti, si procederebbe sempre in maniera disorganica, con un allarme sociale che potrebbe essere esacerbato a seguito delle decisioni adottate dal Governo. Dichiara infine la disponibilità del proprio gruppo a discutere, una volta presentate le linee guida del Governo, sull'intera materia.

Daniele PESCO (M5S) stigmatizza il comportamento del Governo, che adotta un decreto-legge contro i risparmiatori e decide di inserirlo come emendamento nel disegno di legge di stabilità. Si tratta di un'urgenza nell'urgenza, per assicurare l'approvazione delle disposizioni entro il prossimo 31 dicembre. Si dichiara quindi sbigottito e disarmato di fronte ad un provvedimento inutile e dannoso. Non solo

chiede al Governo di ritirare l'emendamento, ma di ritirare anche il decretolegge. Questo, infatti, dichiara il fallimento di quattro banche, che forse potevano continuare ad esercitare la loro funzione, e azzera il valore delle obbligazioni di cittadini, ora in piazza a protestare contro l'arroganza del Governo. Rileva che il Governatore della Banca centrale europea, Mario Draghi, ha detto che in Italia ci sono troppe banche e troppo piccole e che, quindi, il loro numero d ridotto. Ritiene che il Governo stia eseguendo alla lettera quanto detto da Draghi, senza introdurre una « entità ponte » né una bad bank, perché a quella penserà la Banca d'Italia. Le quote, del valore di 8,5 miliardi di euro, sono state valorizzate per un valore di appena 1,5 miliardi di euro, garantendo la possibilità di arricchirsi a chi le gestirà. Con tali soldi invece si sarebbero potuti indennizzare gli azionisti, anche loro proprietari delle banche fallite. Rileva altresì che azionisti e obbligazionisti sono stati accusati di essere speculatori, ma rischiano di perdere tutti i loro risparmi. Si tratta di piccoli risparmiatori, indotti ad acquistare obbligazioni subordinate o a convertire le azioni ordinarie per acquistare questi titoli più rischiosi. A suo avviso, se si esaminano i bilanci di queste quattro banche, si può rilevare l'esagerato valore degli accantonamenti, che avrebbero potuto essere utilizzati piuttosto per risarcire i risparmiatori. Sottolinea anche il modo disonesto con il quale, spesso, tali banche sono state gestite, anche per obbedire agli interessi dei partiti che, attraverso le fondazioni, controllano gli istituti di credito. Piuttosto che eseguire alla lettera i desiderata di Draghi o quelli delle istituzioni europee, sarebbe stato meglio utilizzare il Fondo interbancario per la tutela del risparmio per porre a carico di tutto il sistema bancario italiano la soluzione dei problemi di queste cinque banche. A suo avviso, sarebbe anche stato meglio ricorrere alla bad bank, se gestita bene. Infine smentisce l'assenza dei costi per lo Stato dall'attuazione del decretolegge: la possibilità di iscrivere a perdita le sofferenze dell'anno comporta una riduzione di gettito pari a 7 miliardi di euro; la defiscalizzazione delle perdite della *bad bank* comporta, a sua volta, un mancato gettito di più di 2 miliardi di euro. Si tratta, pertanto, di costi che saranno pagati dai contribuenti. Al contrario, il decreto fa un regalo ai grandi gruppi bancari, che potranno acquistare le piccole banche, eliminando la concorrenza e realizzando economie di scala.

Ribadendo la richiesta del ritiro del decreto-legge e dell'emendamento, auspica che si disponga un nuovo commissariamento delle banche in esame, procedendo, questa volta, in modo corretto e rispettoso delle norme.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), sottolineando il venir meno della regola in base alla quale una banca non può fallire, avverte che ciò comporterà un calo della fiducia dei risparmiatori, con la conseguente difficoltà di convincerli a investire in obbligazioni bancarie. Osserva come di conseguenza le banche non potranno più autofinanziarsi e come sia a rischio la stabilità del sistema bancario e finanziario, attendendosi pertanto un aumento dei tassi di interesse con ricadute negative per l'economia reale. Evidenzia di non contestare il ricorso allo strumento del decreto. bensì la scelta di inserirne le disposizioni come emendamenti alla legge di stabilità, in quanto tale scelta non consente alcun dibattito pubblico. Auspica pertanto che nel corso della settimana possa svolgersi un dibattito che consenta di informare i parlamentari e valutare la scelta del Go-

Giampaolo GALLI (PD), evidenziando come si tratti di una questione complessa dal punto di vista sociale e finanziario, afferma che il provvedimento ha una logica propria ed europea che si presta a una riflessione comune. Premettendo che i provvedimenti che affrontano questioni di tal fatta devono essere necessariamente presi con urgenza, evidenzia come l'Italia sia il Paese OCSE che ha avuto meno problemi di crisi bancarie rispetto ad altri Paesi che hanno speso molto denaro pub-

blico per salvare le banche e come le banche italiane siano state meno implicate in scandali internazionali. Premettendo che le quattro banche in questione erano già fallite, evidenzia che la comunicazione in materia del 2013 della Commissione europea affermava un principio fondamentale: non trattare gli obbligazionisti peggio di come sarebbero trattati in sede di liquidazione coatta amministrativa. Ribadendo che il principio ispiratore delle misure adottate è che non si possono usare più i soldi dei contribuenti per salvare le banche, afferma che le azioni adottate hanno salvato i depositanti, le piccole imprese ed i territori, mentre non sono stati salvati gli amministratori, gli azionisti – cioè i proprietari della banche - e gli obbligazionisti subordinati. Conclude ricordando come il bail in non sia stata una scelta solo del Governo italiano bensì di tutti i governi europei sulla base di un vasto movimento di opinione pubblica volto a non ricorrere al denaro pubblico per salvare le banche e i banchieri.

Alessio VILLAROSA (M5S) critica la disparità di trattamento usata nel valutare la situazione delle quattro banche sottoposte a risoluzione e lamenta l'assenza di audizioni in Commissione finanze sul bail in nonostante se ne parlasse già da maggio, ricordando inoltre che è normativamente previsto che Banca d'Italia riferisca al Parlamento sulle procedure inerenti alla materia in oggetto. Esprime forti critiche sulla scelta, quali valutatori degli Asset Quality Review, di società di revisione in conflitto di interessi piuttosto che la stessa Banca d'Italia. Conclude affermando che il decreto-legge n. 183 del 2015 e l'emendamento in oggetto violano l'articolo 47 della Costituzione, ciò che peraltro era già cominciato con la decisione di limitare a 100 mila euro la garanzia del Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Guido GUIDESI (LNA) rileva che la decisione presa in sede europea di non permettere che gli istituti di credito vengano salvati con i soldi dei cittadini è intervenuta solo dopo che tutti gli altri Paesi hanno salvato le proprie banche. Rilevando il fatto che nel decreto-legge n. 183 del 2015, così come nell'emendamento 42.73 del Governo, sono state selezionate soltanto quattro banche, e che tra esse la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio gode di indubitabili vantaggi, non condivide l'affermazione del Governo secondo la quale il decreto si pone a tutela dei risparmiatori, paventandosi, in sua assenza, una situazione ben peggiore a partire dal 1º gennaio 2016.

Quanto al metodo giudica del tutto inusuale la retroattività delle disposizioni dell'emendamento, sottolineando che questo potrebbe costituire un precedente pericoloso per situazioni analoghe che si presentassero in futuro e rileva che trasporre le disposizioni del decreto-legge nel disegno di legge di stabilità avrà la conseguenza di evitare una discussione parlamentare trasparente, soprattutto con riguardo alle risposte del Governo sui dubbi poc'anzi evidenziati.

Nel sottolineare che l'intervento governativo genererà un vantaggio per Banca Intesa e Unicredit, in quanto ad essi saranno pagati i crediti esigibili, mentre quelli inesigibili saranno posti a carico dai risparmiatori, osserva che il dibattito non tiene conto di un elemento di grande rilievo, come quello della responsabilità degli amministratori. Al riguardo rileva che la valutazione del merito creditizio all'interno delle quattro banche di cui all'emendamento in esame avveniva in larga parte non sulla base di requisiti oggettivi ma in relazione a rapporti personali.

In ultimo osserva che l'intervento genererà sui risparmiatori presenti e futuri una totale e permanente mancanza di fiducia negli istituti bancari ed esprime quindi preoccupazione per la futura debolezza strutturale delle banche, dal momento che non riusciranno più ad autofinanziarsi. A tal fine auspica una vera e propria riforma del sistema creditizio, che distingua le banche d'affari dalle banche commerciali, al fine di prevenire la crisi definitiva del sistema.

Bruno TABACCI (PI-CD) osserva che il Governo è stato costretto ad emanare il decreto-legge per l'emergenza emersa rispetto ai quattro istituti di credito interessati. Ritiene che la discussione parlamentare debba avvenire oggi sul caso specifico, senza affrontare l'origine della crisi finanziaria, ossia l'eccesso di finanziarizzazione dell'economia. Contesta l'affermazione fatta in precedenza che una banca non possa fallire, dal momento che è fallito un intero Stato, come dimostra la crisi dei bond argentini e giudica più opportuno che il dibattito verta su argomenti più specifici, come l'efficacia dei controlli interni agli istituti finanziari e di quelli esterni, operati dalle autorità indipendenti, e che ci si concentri oggi sulla operazione avviata dal Governo per definire i limiti di un intervento pubblico, potendosi ripetere in futuro la medesima situazione per altri istituti di credito.

Ritenendo del tutto ovvio che lo Stato non debba intervenire a salvare gli azionisti, osserva che, a suo giudizio, non ci può essere neanche un intervento indiscriminato sugli obbligazionisti subordinati, e ritiene che vadano definiti dei requisiti specifici tra i quali reputa imprescindibili la quantità di quote obbligazionarie sottoscritte e la situazione reddituale e patrimoniale del sottoscrittore. Concorda sulla necessità di avviare una riflessione sui gruppi dirigenti delle banche, anche alla luce si quanto emerso sulle discutibili modalità di raccolta del credito, e sottolinea l'opportunità di interpretare il dettato della Costituzione volto alla tutela del risparmio in senso generale e non riferito a specifiche categorie.

Dario PARRINI (PD) rileva la necessità che su temi di grande rilevanza per i cittadini, come quello in discussione, si evitino atteggiamenti demagogici che non possono che avere conseguenze negative. Fa presente che l'intervento operato dal Governo interviene su migliaia di piccoli risparmiatori che da qualche giorno versano in una situazione di forte preoccupazione e pertanto non concorda con la richiesta del presidente Brunetta di accan-

tonare la discussione sull'emendamento 42.73 del Governo, che a suo giudizio costituisce un intervento organico e completo. Sottolinea infatti che con tale intervento sono state salvate le posizioni dei correntisti e di tutti coloro che hanno investito in obbligazioni ordinarie, salvaguardando al contempo migliaia di posti di lavoro dei dipendenti delle banche in questione. Rileva che la mancanza di tale intervento avrebbe avuto conseguenze assai peggiori, e condivide la necessità, evidenziata dal collega Tabacci, di introdurre dei limiti che chiariscano in via generale le modalità di un intervento pubblico. Ritiene che oltre a quelli da lui citati debbano essere aggiunti, come requisiti specifici, sia la percentuale di denaro investita sulle obbligazioni subordinate rispetto al totale dell'investimento, sia il rendimento previsto al momento della sottoscrizione. Non condivide i catastrofismi paventati dai colleghi del Movimento 5 Stelle e ritiene del tutto inopportuno il tentativo da questi fatto di parlare a nome dei risparmiatori interessati, ritenendo tale comportamento spregiudicato, in quanto si cavalca un dramma collettivo soltanto a fini di speculazione politica. Auspica, pertanto, che nel prosieguo il dibattito assuma toni più sereni e si addivenga ad un confronto costruttivo, di merito e non soltanto propagandistico, in cui si facciano proposte praticabili e concrete.

Rocco PALESE (Misto-CR), nell'evidenziare che questo sia il segmento della legge di stabilità che necessita di una più profonda riflessione, rileva come si tratti di un'ulteriore turbativa ed incursione del sistema bancario internazionale su quello nazionale.

Osserva quindi che bisogna porsi nel sistema italiano avendo come riferimento costante la tutela del risparmio, quale prevista dall'articolo 47 della Costituzione. Nel ricordare gli scandali verificatasi nel corso degli anni con riferimento ad aziende quali Parmalat, Cirio, BNL, ed altre, pone in rilievo che l'istituzione che avrebbe il compito di vigilare, ossia la Banca d'Italia, non è stata in grado di

farlo e che è necessario evidenziare questo aspetto, che sinora è stato costantemente negato anche nel corso delle audizioni che si sono svolte in merito. Ribadisce, quindi, che non si risolve il problema principale in assenza di adeguata vigilanza da parte della Banca d'Italia.

Rammenta, inoltre, che è noto da almeno quattro anni che alcuni istituti di credito quali la Banca delle Marche sono in grandi difficoltà e che, a tal proposito, gli amministratori delle banche in difficoltà e poi fallite non sono mai stati condannati, in virtù della prescrizione dei reati. Osserva peraltro che la politica non deve subire passivamente la governance finanziaria internazionale. rilevando quindi la necessità di affrontare in maniera organica la definizione di regole certe per evitare il futuro verificarsi di altre situazioni di crisi.

Evidenzia, altresì, la necessità che il Governo faccia tesoro del dibattito sull'argomento e delle proposte contenute nei subemendamenti presentati. Rileva ancora che è necessario fare uno sforzo per incrementare le risorse che dovrebbero essere assegnate al previsto Fondo di solidarietà.

Pone poi all'attenzione della Commissione l'opportunità di fissare dei paletti sulla questione delle plusvalenze, osservando che bisognerebbe fare in modo che le stesse siano determinate in maniera tale da non aggravare la posizione dei risparmiatori.

Nel dichiarare pertanto di sospendere il suo giudizio sull'operato del Governo, pur osservando come lo stesso abbia grandi responsabilità e che avrebbe dovuto adottare provvedimenti organici, ma che ha operato in modo non negativo nell'ambito dell'emergenza verificatasi, ribadisce la necessità di inserire già nell'ambito del provvedimento misure di carattere penale per stabilire che chi ha responsabilità nel dissesto finanziario di istituti di credito debba essere punito con la reclusione.

Ribadisce infine la necessità di una proposta organica da parte del Governo che tenga conto della discussione in corso e di tutti i subemendamenti presentati. Michele PELILLO (PD), nell'osservare che dal dibattito odierno emerge un argomento invitante per chi intende condurre una polemica, se non addirittura una speculazione politica, ritiene che l'atteggiamento del Governo al riguardo sia stato adeguato.

Passando al merito del provvedimento e richiamando anche le aperture manifestate dal Governo in ordine alla possibilità del suo miglioramento, ritiene che l'intervento dello stesso Governo nella vicenda sia stato un atto di responsabilità, evidenziando come altrimenti le banche in questione sarebbero state condannate a destini ampiamente prevedibili. Pone l'accento altresì sul fatto che l'intervento governativo è servito anche a salvare migliaia di lavoratori che operano nelle quattro richiamate banche.

Evidenzia inoltre che in assenza dell'intervento del Governo si sarebbe inaugurato nel nostro Paese il sistema del *bail in* europeo.

Osserva inoltre che sarebbe stato utile poter discutere più approfonditamente dell'argomento nella sede competente, ossia nella Commissione finanze.

Tiene ad evidenziare che finalmente ci si è accorti che il capitale di rischio delle banche non è nelle mani soltanto di ricchi banchieri, ma è posseduto anche da centinaia di migliaia di risparmiatori.

Propone quindi alcune soluzioni per migliorare il provvedimento; anzitutto, in merito al Fondo di garanzia, ricordando anche la chiarezza del Governo al proposito, evidenzia la necessità di trovare un punto di equilibrio dello stesso Fondo di garanzia affinché ne possano usufruire solo i titolari di obbligazioni subordinate che versano una situazione di debolezza economica, osservando come la ricerca del predetto punto di equilibrio starà alla valutazione della Commissione.

Ritiene inoltre che nel Fondo di garanzia una quota dovrà essere garantita dallo Stato, mentre un'altra, più cospicua, dal sistema bancario, e che lo stesso sistema bancario dovrebbe rifinanziare l'intera operazione, che è costituita da due passaggi, l'individuazione della bad bank e la

costituzione di quattro *new companies*. Osserva ancora che trovare il punto di equilibrio di tutta l'operazione voglia dire non minare il rapporto di fiducia dei risparmiatori con le banche stesse e che ciò significherebbe anche dare garanzia allo stesso sistema bancario di avere maggiori possibilità di rientro. Rileva quindi che se la duplice operazione richiamata producesse plusvalenze, esse dovrebbero essere dirottate verso la parte di investitori che hanno subito perdite.

Nel concludere, rileva la complessità tecnica della questione, invitando a mettere da parte la tensione polemica politica e cercando di impreziosire, anche alla luce delle aperture manifestate dal Governo, il provvedimento in maniera tale di giungere al punto di equilibrio richiamato.

Marco CAUSI (PD), nel sottolineare l'importanza dell'avvio della nuova procedura dettata dal Governo per evitare il fallimento delle banche, auspica che si svolga una discussione proficua sulle metodologie che possa risolvere la questione delle sofferenze bancarie, che attualmente rappresenta il più importante tassello economico da risolvere, e che, a suo giudizio, necessiterebbe della creazione di un apposito mercato per la cessione dei crediti di problematica esigibilità con l'intervento di una regia pubblica. Evidenzia, al riguardo, la particolarità delle piccole banche territoriali, che operano una scarsa diversificazione del rischio e quindi sono meno in grado di far fronte alle sofferenze bancarie.

Renata POLVERINI (FI-PdL) sostiene con forza la richiesta del collega Brunetta di sospendere i lavori sull'emendamento 42.73 del Governo e sui relativi subemendamenti a causa dell'elevato numero di subemendamenti di cui è stato chiesto l'accantonamento. Invita, inoltre, il Governo a rendere chiarimenti circa la sorte dei titolari di obbligazioni straordinarie, sottolineando peraltro che spesso si tratta di persone anziane, e del personale dipendente degli istituti di credito.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) concorda con la richiesta già espressa dai colleghi di sospendere i lavori al fine di avviare una più compiuta riflessione sulle delicate questioni che necessitano di un maggior approfondimento.

Renato BRUNETTA (FI-PdL), apprezzate le considerazioni espresse dal Viceministro Morando, alla luce del dibattito svoltosi, chiede la presenza in Commissione del Ministro dell'economia e delle finanze Padoan, al fine di rendere chiarimenti e fornire un quadro organico sulla delicata questione relativa al fallimento delle banche. Chiede, infine, che l'esame dell'emendamento 42.73 del Governo e dei relativi subemendanti sia affrontato al termine dell'esame delle restanti disposizioni del disegno di legge di stabilità, in modo da avviare una completa e responsabile riflessione su una vicenda che, peraltro, tocca le attese e le aspettative dei risparmiatori sul sistema bancario.

Il Viceministro Enrico MORANDO, come già rilevato all'inizio della seduta, manifesta l'apertura del Governo ad eventuali proposte modificative del testo presentato, al fine di pervenire ad una soluzione condivisa della vicenda relativa al fallimento delle banche. Fa, inoltre, presente che è oggetto di valutazione da parte del Governo anche il contenuto del subemendamento Pagano 0.42.73.99, riguardante il trattamento fiscale dei contributi volontari, che la presidenza ha dichiarato inammissibile per carenza di compensazione. Rileva, inoltre, che il ritiro del decreto-legge non è un'ipotesi praticabile, in quanto provocherebbe, oltre alla liquidazione coatta degli istituti di credito, danni irreversibili sui depositanti, sui titolari di obbligazioni ordinarie e sui dipendenti. Nel concordare con le affermazioni del deputato Causi, precisa che è in via di definizione la riforma delle banche di credito cooperativo, con le quali da mesi è in atto un confronto.

Conferma che il Governo è orientato alla costituzione di un fondo di solidarietà, dotato di risorse pubbliche, per una quota minoritaria, e di risorse delle banche, che hanno tutto l'interesse ad un intervento che consolidi l'affidabilità del sistema. A questo proposito, condivide le considerazioni degli onorevoli Tabacci e Galli, che reputano coerente un intervento diretto solo ai soggetti più deboli. Tuttavia, al momento non è in grado di dire quali siano i confini e i limiti di tale intervento. Esclude che si possa trattare di un intervento di tipo « orizzontale », che tocchi tutti i portatori di interessi, perché, in quel caso, non si potrebbe parlare di intervento di solidarietà. Infine, condivide le affermazioni dell'onorevole Causi, che ha sottolineato che, al di là della mala gestio, delle truffe, di comportamenti formalmente corretti, ma, sostanzialmente, poco rispondenti all'interesse del risparmiatore, ciò che appesantisce l'economia italiana è ancora il credit crunch, a causa del volume enorme delle sofferenze che il sistema bancario ha accumulato durante la crisi. Rileva che le imprese che operano prevalentemente sul mercato interno sono quelle che hanno più risentito della caduta del reddito disponibile delle famiglie e della crisi dei consumi, e che, nonostante la leggera inversione di tendenza, registratasi in questi ultimi mesi, tali imprese rischiano di non poter effettuare gli investimenti necessari per cavalcare tale accenno di ripresa per la difficoltà di accedere al credito bancario, essendo le banche molto caute nella concessione dei finanziamento dato il livello già assai elevato delle sofferenze. Per questo, il Governo ha dedicato da mesi la massima attenzione al problema delle sofferenze bancarie. Dal dibattito sono emerse tre direttrici di intervento: per la prima, riguardante l'accelerazione delle procedure concorsuali, il Governo ha provveduto con l'emanazione del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015. Lo stesso decretolegge ha provveduto sul tema della deducibilità delle perdite, consentendo alle banche italiane di renderle deducibili integralmente nell'anno in cui si manifestano, come per le altre banche europee. In occasione dell'esame di tale decreto-

legge, si discusse dell'opportunità di intervenire, anche utilizzando limitate risorse pubbliche, per creare un mercato delle sofferenze bancarie, permettendo così alle banche di scontare le perdite e di ridurre il volume delle sofferenze senza la necessità di procedere alla ricapitalizzazione. Il Governo ha portato le sue proposte alla Commissione europea, stante la necessità di evitare la classificazione di tali interventi come aiuti di Stato. La Commissione non si è ancora pronunciata, ma il Ministro Padoan ha affermato l'urgenza di restringere i tempi per evitare che la mancanza di credito o condizioni di credito troppo pesanti provochino ulteriori crisi aziendali. Ricorda che alcuni emendamenti del Movimento 5 Stelle propongono l'introduzione di un mercato delle sofferenze bancarie, ma la previsione di un intervento dello Stato rende tali proposte incompatibili con la normativa europea. Ricorda l'esito positivo dell'intervento riguardante il Monte dei Paschi di Siena, che ha permesso l'emissione e la sottoscrizione di titoli con il tasso di interesse al 7 per cento, che, in un contesto di tassi negativi, si può considerare un esito molto soddisfacente per lo Stato. Si dichiara quindi disponibile a farsi portavoce con il Ministro Padoan perché intervenga nel dibattito in Commissione, quando si giungerà all'esame degli emendamenti accantonati.

Francesco BOCCIA, presidente, dal momento che, come anche ricordato dall'onorevole Brunetta, il Governo ha annunciato più volte la sua intenzione di intervenire in modo organico sul sistema bancario, e a fronte delle proposte, anche delle opposizioni, sull'argomento, propone di discutere tali temi nel corso del 2016, lasciando alla legge di stabilità la disciplina solo di alcuni aspetti limitati del problema di particolare urgenza. Quanto al tema dei crediti deteriorati, si dichiara d'accordo con l'onorevole Causi sulla necessità di dare un segnale. Sull'impatto degli impieghi sul capitale delle banche, sottolinea che le regole europee non hanno funzionato e che è quindi necessario che il Governo italiano insista nella mediazione con la Commissione europea. Infine, rileva la necessità di riflettere sul tema della vigilanza, delle cui difficoltà non è responsabile il Governo, che, anzi, si è adoperato per risolvere il problema. Se maggioranza e opposizione non saranno d'accordo sulla tipologia di strumenti da utilizzare, sono tuttavia d'accordo su alcune delle problematiche da affrontare. Propone, pertanto, di procedere alla votazione dei subemendamenti non accantonati, rinviando alla fine dell'iter dell'esame del disegno di legge di stabilità in Commissione la votazione dei subemendamenti accantonati e dell'emendamento 42.73 del Governo, per permettere ai due relatori di giungere alla sintesi delle proposte.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) propone di accantonare tutto il tema, per dare tempo al Governo di valutare i subemendamenti e ed esaminarli nella loro globalità.

Francesco BOCCIA, presidente, precisa che il Governo e i relatori sono pronti a votate tutto subito, ma che gli accantonamenti sono volti a tener conto anche delle proposte di modifica del testo dell'emendamento.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) è consapevole che i subemendamenti, una volta respinti, non potranno essere ripresentati e sottolinea che il Governo, proponendo l'accantonamento di subemendamenti che affrontano argomenti diversi, dimostra di non avere le idee chiare e di non essere in grado di darne una valutazione. Chiede pertanto che la Commissione passi all'esame di altri argomenti.

Guido GUIDESI (LNA) concorda con quanto espresso dall'onorevole Villarosa.

Renato BRUNETTA (FI-PdL) ribadisce la necessità della presenza del Ministro Padoan anche per comprendere gli intendimenti del Governo sull'intero settore e propone nuovamente di sospendere l'esame dell'emendamento del Governo e dei relativi dei subemendamenti fino all'intervento del Ministro, in modo che la Commissione possa riprendere i suoi lavori coerentemente con le linee guida espresse dal Ministro medesimo, procedendo alla votazione delle proposte emendative relative in coda all'esame della legge di stabilità.

Maino MARCHI (PD) sottolinea che dal dibattito emerge un quadro chiaro sul perimetro entro il quale si inserisce il provvedimento e che, all'interno di tale perimetro, vi sono poi varie opzioni circa le modalità di intervento. Si esprime pertanto a favore della prosecuzione dei lavori e del passaggio alla votazione dei subemendamenti all'emendamento 42.73 del Governo.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) si esprime in senso contrario al passaggio alla votazione delle citate proposte emendative, considerato che la sostanza politica di tutti i nodi è presente sia nei subemendamenti accantonati sia in tutti gli altri. Afferma di essere anche disponibile al ritiro dei subemendamenti presentati qualora si riuscisse a trovare una proposta condivisa.

Daniele PESCO (M5S) ribadisce la proposta di accantonare l'esame del complesso delle proposte emendative riferite all'emendamento 42.73 del Governo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ribadisce l'indignazione generale per l'introduzione delle misure del decreto-legge in materia di risoluzioni bancarie all'interno del disegno di legge di stabilità, lamentando l'assenza di audizioni sul tema e la mancanza di chiarezza sugli interventi che si intendono attuare.

Francesco BOCCIA, presidente, sottolinea che gli emendamenti sui quali è stato espresso parere contrario sono stati attentamente valutati e non possono essere riformulati, osservando come l'unica possibilità sia quella di consentire un confronto sui temi che escono dal perimetro

delineato e toccano le tre questioni cui ha fatto riferimento il Viceministro.

Daniele PESCO (M5S) interviene in dichiarazione di voto raccomandando l'approvazione del suo subemendamento 0.42.73.46. Lamenta, inoltre, la mancanza di dati sulla situazione e sulle sofferenze delle quatto banche commissariate, oltre che sull'assenza di informazioni riguardanti la modalità di effettuazione della valutazione, auspicando la presa in considerazione di proposte provenienti dall'esterno.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, evidenzia che il parere contrario, che è stato espresso su tutti i subemendamenti per i quali non è stato richiesto l'accantonamento, è giustificato da esigenze di chiarezza, allo scopo di eliminare dal seguito del dibattito tutte le proposte emendative che non possono essere prese in considerazione per un'eventuale modifica dell'emendamento 42.73 del Governo.

Chiarisce poi che l'azzeramento degli attivi delle banche è stato disposto dai commissari e non dal Governo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), tralasciando la questione relativa al motivo per il quale si sia deciso di iniziare le votazioni degli emendamenti alla legge di stabilità dall'emendamento relativo alle banche, chiede che la Ragioneria generale dello Stato predisponga una relazione tecnica, con particolare riferimento agli effetti finanziari che potrebbero conseguire dall'eventuale proposizione di azioni risarcitorie nei confronti dello Stato da parte degli azionisti e degli obbligazionisti. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento, la Commissione in sede referente provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per la valutazione del provvedimento, compresi quelli relativi agli oneri derivanti dallo stesso.

Francesco BOCCIA, presidente, evidenzia che la relazione tecnica, debitamente bollinata dalla Ragioneria generale dello

Stato, si trova allegata all'emendamento 42.73 del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO segnala che il parere contrario espresso su alcuni dei subemendamenti presentati dal MoVimento 5 Stelle è motivato dall'esigenza di fugare ogni dubbio sulla possibilità di un intervento dello Stato con risorse pubbliche nella risoluzione di crisi bancarie.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ribadisce la richiesta che la Ragioneria generale dello Stato predisponga una relazione tecnica sull'emendamento 42.73 del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che, rappresentando egli il Governo, rappresenta anche la Ragioneria generale dello Stato, organo tecnico facente parte del Governo stesso, e pertanto la sua affermazione sull'assenza di oneri conseguenti al provvedimento ha il medesimo valore di una relazione tecnica, che peraltro già è stata presentata. Segnala inoltre che anche il dossier predisposto dal Servizio del bilancio della Camera conferma l'assenza di possibili oneri sul punto richiamato dall'onorevole Sorial. Conferma inoltre l'assenza di oneri in relazione ai capoversi commi 491-decies e 491-undecies dell'emendamento 42.73 del Governo, come richiesto nel citato dossier.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.42.73.46 e Villarosa 0.42.73.47.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che l'intervento effettuato con il decreto-legge n. 183 del 2015 rientri nella categoria degli aiuti di Stato. Si sofferma inoltre su altri aspetti che sono conseguenza della riforma del 1993 quali cause della crisi del sistema bancario. Prospetta infine una soluzione per la vicenda e attende risposta circa la differenza rispetto agli aiuti di Stato tra i fondi richiamati (Fondo interbancario per la tutela del risparmio e Fondo di risoluzione nazionale.

Giampaolo GALLI (PD) replica alle osservazioni del collega Villarosa, chiarendo la differenza suddetta.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) replica a sua volta al collega Giampaolo Galli.

Daniele PESCO (M5S) intervenendo sul subemendamento Pesco 0.42.73.48, ricorda alcuni aspetti del Fondo interbancario e la possibilità di intervenire, chiedendosi i motivi per cui il Governo non intende sforzarsi in tale direzione.

Marco CAUSI (PD) ricorda come una soluzione simile sia stata bocciata dalla BCE.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.73.48.

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sul subemendamento Villarosa 0.42.73.49, ritiene che il problema risieda nella vigilanza sulle banche.

La Commissione respinge il subemendamento Villarosa 0.42.73.49.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul subemendamento Villarosa 0.42.73.50, ne richiama le finalità, prospettando una possibile soluzione di ristoro per gli azionisti e obbligazionisti mediante la creazione di una società di partecipazione, chiedendosi come mai il PD non abbia cercato di percorrere tale soluzione.

La Commissione respinge il subemendamento Villarosa 0.42.73.50.

Daniele PESCO (M5S) intervenendo sul subemendamento Villarosa 0.42.73.51, evidenzia la sua *ratio*, volta a determinare le regole da seguire da parte della Banca d'Italia per intervenire in merito.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede ulteriori chiarimenti al rappresentante del Governo in merito al diverso trattamento tra Fondo interbancario e

Fondo di risoluzione in merito alla qualificazione degli aiuti di Stato.

Il Viceministro Enrico MORANDO fornisce ulteriori chiarimenti in merito al quesito posto dall'onorevole Villarosa.

La Commissione respinge il subemendamento Villarosa 0.42.73.51.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sul suo subemendamento 0.42.73.52, ribadisce ancora la sua richiesta di chiarimenti rivolta al Governo sulla differenziazione dei fondi richiamati in merito alla questione degli aiuti di Stato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, invita l'onorevole Villarosa a chiarire il senso specifico della sua richiesta.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nello specificare ulteriormente il significato della propria richiesta rivolta al rappresentante del Governo, richiama dichiarazioni del Ministro Padoan fatte durante una seduta di interrogazioni a risposta immediata.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel replicare all'onorevole Villarosa, chiarisce che la differenziazione tra i citati fondi discende dalla diversa natura dei medesimi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto del persistere della diversità delle posizioni espresse in merito.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), svolge ulteriori considerazioni, ribadendo la contraddittorietà della differenziazione ripetutamente richiamata.

La Commissione respinge il subemendamento Villarosa 0.42.73.52.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul suo subemendamento 0.42.73.53, osserva che il Fondo di risoluzione potrà essere utilizzato anche per aiuti alle banche in crisi, così come il Fondo interbancario di

tutela dei depositi. Propone, pertanto, di rendere il Fondo interbancario uno strumento generale simile al Fondo di risoluzione in cui le banche possano intervenire volontariamente.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.73.53.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo subemendamento 0.42.73.10, osserva che l'indicazione di una data di entrata in vigore anteriore al 1º gennaio 2016 nella legge di stabilità costituisce un pericoloso precedente, perché apre la strada, per esempio, alla possibilità di modificare i bilanci dei comuni per il 2015 oppure modificare le tariffe e le aliquote comunali dell'anno precedente.

La Commissione respinge il subemendamento Simonetti 0.42.73.10.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.42.73.54, osserva che esso, più opportunamente, introduce il concetto di conferimento delle attività e delle passività che, al contrario di quanto si legge nell'emendamento del Governo, non sono acquistate dalle banche. A suo avviso, anzi, sarebbe stato preferibile prevedere un'offerta pubblica di vendita con l'applicazione dei prezzi di mercato.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.73.54.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sul subemendamento Pesco 0.42.73.55, osserva la necessità di avere una relazione definitiva sulla valutazione dei crediti delle quattro banche, in quanto si è proceduto sulla base di una documentazione provvisoria. A suo avviso, essa sarebbe stata utile per stimare l'esatto valore del pacchetto dei crediti deteriorati di Banca popolare dell'Etruria, che è stato valutato al 17 per cento del suo valore, laddove circa un quarto di essi risulta essere stato venduto qualche giorno prima dell'emanazione del decreto-legge n. 183

del 2015 ad un valore pari al 45-50 per cento. Una tale valutazione avrebbe permesso di ottenere maggiori risorse da destinare al ristoro degli obbligazionisti.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.73.55.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere dal presidente come si svolgeranno i lavori della Commissione nel prosieguo della seduta.

Francesco BOCCIA, presidente, propone di esaurire le votazioni dei subemendamenti non accantonati del fascicolo, rinviando la votazione di quelli invece accantonati alla fine dell'esame in Commissione del disegno di legge di stabilità.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul subemendamento Pesco 0.42.73.56, osserva che esso subordina la valutazione delle sofferenze ad una *due diligence* che riguardi l'analisi del valore e la quantificazione dei crediti deteriorati e delle sofferenze. Ricorda che la *due diligence* trasmessa alla Commissione finanze non si è dimostrata valida, perché non faceva menzione della possibilità di risarcire i soggetti danneggiati valutando in misura maggiore il valore delle sofferenze.

Francesco BOCCIA, presidente, rileva che tali compiti non sono propri del Governo ma della Direzione Generale Concorrenza (DG-COMP) della Commissione europea, a livello europeo e, a livello nazionale, della Banca d'Italia e delle altre autorità a ciò preposte.

Carlo SIBILIA (M5S) contesta l'affermazione del Governo di avere condotto analisi approfondite sull'argomento.

Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce che il prezzo di valutazione non è un argomento affrontabile in alcun modo da autorità politiche, riguardando piuttosto la DG-COMP, in sede europea, e la Banca d'Italia, in sede nazionale. Anche se

le valutazioni fossero state scorrette, il Governo non avrebbe alcuna autorità per intervenire sulle autorità di vigilanza.

Carlo SIBILIA (M5S) osserva che, se gli organi di vigilanza non hanno svolto bene il loro compito, si pone un problema politico, perché non si è pensato di riformare il sistema della vigilanza. Tale sistema vede al centro la Banca d'Italia, le cui azioni sono detenute da altre banche. Pertanto, in tal caso, il controllore è anche controllato. Del resto, anche le vicende precedenti, come quella del Monte dei Paschi di Siena, dimostrano le insufficienze del sistema di vigilanza attualmente in vigore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.42.73.56 e Villarosa 0.42.73.57.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul subemendamento Pesco 0.42.73.58, osserva che esso propone il ristoro al 100 per cento degli obbligazionisti e al 50 per cento degli azionisti, con oneri a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositi. Rileva che la proposta si rende necessaria in mancanza dell'iniziativa del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.42.73.58 e Villarosa 0.42.73.59.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul subemendamento Villarosa 0.42.73.60, osserva che esso prevede il diritto all'indennizzo in valore proporzionale al valore delle obbligazioni subordinate, rinviando il problema di indennizzare anche gli azionisti ad un'altra sede.

La Commissione respinge il subemendamento Villarosa 0.42.73.60.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sul subemendamento Pesco 0.42.73.61, osserva che l'onere degli indennizzi è posto a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositi e ricorda che il suo presidente ha preannunciato alla

Commissione finanze la modifica dello statuto del Fondo, con la previsione della contribuzione volontaria da parte delle banche.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.73.61.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sul subemendamento 0.42.73.62 a sua prima firma, stigmatizza il fatto che le conseguenze delle sofferenze bancarie siano state fatte interamente ricadere a danno dei risparmiatori, che sono stati fraudolentemente tratti in inganno nell'acquisto delle obbligazioni subordinate, caratterizzate da un tasso di rischio assai elevato, in un quadro peraltro di colpevole assenza di vigilanza da parte della Banca d'Italia e della CONSOB.

Maino MARCHI (PD) tiene a precisare che, nel corso della presente seduta, né da parte del Governo né da parte della maggioranza è stato mai utilizzato il termine « speculatori » in relazione alle scelte di coloro che hanno investito nelle azioni subordinate degli istituti bancari interessati dal provvedimento d'urgenza.

Marco CAUSI (PD), associandosi alle valutazioni del collega Marchi, ritiene che anche il termine di « esproprio », da taluni in precedenza impiegato, appare sostanzialmente improprio, dovendosi altrimenti considerare tale anche la vicenda che ha nel recente passato coinvolto gli azionisti di altri istituti, quale ad esempio quelli del Monte Paschi di Siena.

Renato BRUNETTA (FI-PdL) evidenzia che, da un punto di vista lessicale, il termine « speculazione » non possiede di per sé una accezione negativa, rinviando piuttosto ad un complesso di valori storicamente posti alla base della moderna economia di mercato.

Carlo SIBILIA (M5S) ritiene che, a dispetto delle intenzioni proclamate, il Governo e la maggioranza dimostrano di non avere alcuna idea chiara circa l'individuazione delle soluzioni attraverso cui porre rimedio alla incresciosa situazione che vede coinvolti i piccoli risparmiatori delle quattro banche per le quali è stata avviata la procedura di risoluzione.

Daniele PESCO (M5S) reputa impossibile utilizzare un termine differente da quello di « esproprio » per inquadrare una vicenda caratterizzata dal totale azzeramento di valore delle azioni subordinate, secondo una decisione unilaterale assunta dalla Banca d'Italia, con il consenso tacito del Governo e della maggioranza, dalla quale è derivato un danno economico assai rilevante a carico di oltre 100 mila famiglie italiane.

La Commissione respinge il subemendamento Villarosa 0.42.73.62.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del subemendamento 0.42.73.64 a sua prima firma, volto a consentire la partecipazione dei soggetti che hanno subito la riduzione del capitale alla distribuzione dei dividendi delle costituende *bad bank*.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel confermare il parere contrario sul subemendamento Pesco 0.42.73.64, fa presente che alla partecipazione dei dividendi possono partecipare solo gli azionisti e che questi ultimi, nel caso delle *bad bank* richiamate dal provvedimento d'urgenza, allo stato non possono che essere il Fondo di risoluzione o altre autorità pubbliche.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.73.64.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), in risposta alle considerazioni di natura lessicale in precedenza espresse dal deputato Brunetta, osserva come le attività connesse alla speculazione finanziaria non possano che avere una accezione negativa.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del subemendamento 0.42.73.65 a sua prima firma, di tenore e contenuto analoghi a quelli del subemendamento

0.42.73.64 in precedenza posto in votazione.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.73.65.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del subemendamento 0.42.73.66 a sua prima firma, volto a prevedere che i crediti deteriorati delle banche siano quantificati e alienati tramite asta pubblica.

Il Viceministro Enrico MORANDO precisa che i crediti in parola sono già stati quantificati dalle autorità a ciò deputate.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.73.66.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del suo subemendamento 0.42.73.67.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.73.67.

Daniele PESCO (M5S) interviene sul subemendamento 0.42.73.69 a sua prima firma, di cui è stato proposto l'accantonamento, chiedendo chiarimenti sul parere contrario viceversa espresso su altre proposte emendative di contenuto analogo.

Il Viceministro Enrico MORANDO motiva l'accantonamento sulla base del riferimento contenuto nel predetto subemendamento alle obbligazioni subordinate.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) interviene per sottoscrivere il subemendamento Busin 0.42.73.17 e chiede chiarimenti sul parere contrario su di esso espresso, che a suo avviso avrebbe piuttosto potuto essere accantonato o riformulato.

Guido GUIDESI (LNA) sottolinea l'idoneità del subemendamento in esame a configurare una eventuale soluzione alle criticità derivanti dalle sofferenze bancarie oggetto del provvedimento d'urgenza. Il Viceministro Enrico MORANDO motiva il mancato accantonamento di tale proposta emendativa sulla base dell'assenza di una distinzione fra obbligazioni subordinate e ordinarie.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Busin 0.42.73.17 e Paglia 0.42.73.30 e 0.42.73.29.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) chiede le motivazioni per le quali è stato espresso parere contrario sul subemendamento Bergamini 0.42.73.7, sebbene simile ad altre proposte emendative accantonate in quanto ritenute dal Governo idonee a favorire l'individuazione di soluzioni.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, acconsente alla richiesta di accantonamento del subemendamento Bergamini 0.42.73.7.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con le considerazioni testé espresse dal relatore, valutando di interesse la prima parte del subemendamento.

Davide CRIPPA (M5S) contesta le modalità di selezione delle proposte emendative da accantonare e di quelle da porre in votazione.

Daniele PESCO (M5S) chiede se l'interesse mostrato per la prima parte del subemendamento testé accantonato è dovuto alla previsione di ipotesi di remunerazione degli obbligazionisti subordinati.

Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce che la decisione di accantonare il subemendamento Bergamini 0.42.73.7 è basata essenzialmente sui contenuti della prima parte del subemendamento, laddove si distingue nettamente fra portatori delle obbligazioni subordinate e azionisti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento del subemendamento Bergamini 0.42.73.7.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sul subemendamento Berga-

mini 0.42.73.6, osserva che anche tale proposta emendativa dovrebbe essere accantonata, considerato che la prima parte della medesima è simile a quella del subemendamento Bergamini 0.42.73.7.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) ritira il subemendamento Bergamini 0.42.73.6.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel sottoscrivere il subemendamento Polverini 0.42.73.8, chiede le ragioni della contrarietà a tale proposta emendativa tendente a salvaguardare i dipendenti delle quattro banche interessate dall'emendamento 42.73 del Governo.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, motiva il parere contrario in considerazione del fatto che gli enti ponte non possono avere una durata eccessivamente prolungata.

Renato BRUNETTA (FI-PdL) chiede l'accantonamento del subemendamento Polverini 0.42.73.8.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) concorda sulla richiesta di accantonamento.

Il Viceministro Enrico MORANDO si dichiara contrario alla richiesta di accantonamento sulla base della necessità che gli enti ponte operino in tempi rapidi, sottolineando al contempo che in merito alla salvaguardia delle clausole sociali è previsto l'accantonamento del subemendamento Polverini 0.42.73.9.

Renato BRUNETTA (FI-PdL) insiste per l'accantonamento del subemendamento Polverini 0.42.73.8.

Francesco BOCCIA, *presidente*, accoglie la richiesta di accantonamento del subemendamento Polverini 0.42.73.8.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul suo subemendamento 0.42.73.70, ne illustra le finalità, rivolte alla massima trasparenza tramite lo strumento dell'offerta pubblica di acquisto.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.73.70.

Daniele PESCO (M5S) intervenendo sul suo subemendamento 0.42.73.71, ne illustra le finalità, volte a far sì che le eventuali plusvalenze possano essere utilizzate per risarcire gli azionisti e gli obbligazionisti danneggiati.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.73.71.

Daniele PESCO (M5S), nell'intervenire sul suo subemendamento 0.42.73.72, propone che i cespiti possano essere valutati in modo tale da dare maggiori garanzie sulle operazioni.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.73.72.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il subemendamento Pesco 0.42.73.73 è stato accantonato.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul suo subemendamento 0.42.73.74, evidenzia le finalità rivolte a far sì che gli enti ponte siano ricollocati tramite offerte pubbliche di acquisto, il tutto finalizzato ad evitare la possibilità di essere acquisiti da gruppi bancari ben noti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.42.73.74 e 0.42.73.75, Galati 0.42.73.40, 0.42.73.39, 0.42.73.41 e 0.42.73.42.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che i subemendamenti Carrescia 0.42.73.3 e 0.42.73.4 sono stati ritirati.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul subemendamento Fassina 0.42.73.32, evidenzia come esso sarebbe da prendere in considerazione, in ragione della richiesta di valutazione sui cespiti delle quattro banche che vengono cedute, ritenendo che la valutazione che è stata fatta dal Governo sia troppo bassa.

La Commissione respinge il subemendamento Fassina 0.42.73.32.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul suo subemendamento 0.42.73.77, ne evidenzia le finalità, rivolte a far sì che eventuali sentenze di un giudice possano rimettere in discussione gli atti redatti nel procedimento.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma il parere contrario precedentemente espresso.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) lamenta la mancata spiegazione da parte del rappresentante del Governo in merito al parere contrario.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce le ragioni del parere contrario espresso.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) nel prendere atto della spiegazione del Viceministro Morando, ricorda pratiche non corrette e casi di opacità nella vigilanza bancaria che richiederebbero che l'annullamento del procedimento rimetta in discussione gli atti amministrativi compiuti. Chiede pertanto l'accantonamento del subemendamento Pesco 0.42.73.77.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.42.73.77, Fassina 0.42.73.33, Galati 0.42.73.43 e Fassina 0.42.73.34.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul suo subemendamento 0.42.73.83, ne illustra le finalità.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.73.83.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del suo subemendamento 0.42.73.86.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.42.73.86.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del subemendamento Villarosa 0.42.73.87, evidenziando che con esso si propone una formulazione più precisa del comma 491-decies.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede l'accantonamento del suo subemendamento 0.42.73.87.

Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce il parere contrario sul subemendamento Villarosa 0.42.73.87.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) insiste nel chiedere l'accantonamento del predetto subemendamento, osservando come il testo dell'emendamento 42.73 del Governo possa dare luogo a dubbi interpretativi.

Francesco BOCCIA, presidente, segnala che sono stati accantonati anche subemendamenti presentati da deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle, nei casi in cui il Governo ha ritenuto che fosse possibile valutarli in un momento successivo, mentre in questo caso non è stata ravvisata tale possibilità.

La Commissione respinge il subemendamento Villarosa 0.42.73.87.

Daniele PESCO (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.42.73.88.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.42.73.88, Villarosa 0.42.73.89 e Pesco 0.42.73.90.

Daniele PESCO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Alberti 0.42.73.91.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Alberti 0.42.73.91 e Villarosa 0.42.73.92.

Daniele PESCO (M5S) illustra il subemendamento Villarosa 0.42.73.93, volto a

ridurre la possibilità di godere del credito di imposta previsto dal comma 491-decies.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Villarosa 0.42.73.93 e Alberti 0.42.73.94.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) evidenzia che il subemendamento a sua prima firma 0.42.73.95 e i successivi sono tutti volti a porre limiti alle agevolazioni fiscali previste dall'emendamento 42.73 del Governo e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Villarosa 0.42.73.95 e 0.42.73.96, nonché il subemendamento Pesco 0.42.73.97.

Daniele PESCO (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.42.73.98.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.42.73.98, 0.42.73.103 e 0.42.73.104, Villarosa 0.42.73.105 e 0.42.73.106.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il subemendamento Pesco 0.42.73.107.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.42.73.107 e Villarosa 0.42.73.108.

Daniele PESCO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.42.73.110.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 0.42.73.110.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.42.73.111, diretto a rendere nulle le operazioni di cessione dei crediti e delle sofferenze effettuate nei centottanta giorni precedenti l'avvio della procedura di risoluzione della crisi.

Daniele PESCO (M5S) esprime forti dubbi su operazioni di rilevante importo effettuate nei giorni immediatamente antecedenti l'avvio della procedura.

Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene infondati i dubbi ripetutamente espressi dai deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.42.73.111, 0.42.73.112 e 0.42.73.113.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 23.25.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

### EMENDAMENTO 42.73 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Al comma 491-bis, premettere il seguente:

- 491.1. I ricavi derivanti dalle azioni giudiziarie in corso promosse dalle banche sottoposti a risoluzione di cui al comma 491-bis verso gli amministratori delle stesse e le eventuali plusvalenze derivanti dal recupero dei crediti delle medesime sono utilizzati con priorità per il rimborso delle obbligazioni subordinate e poi ripartiti, pro quota, fra tutti i possessori delle azioni alla data del 22 novembre 2015. Il diritto sussiste anche in caso di cessione del credito ad altro soggetto.
- \* **0. 42. 73. 44.** Verini, Sereni, Ascani, Giulietti.

Al comma 491, premettere il seguente:

- 491.1. I ricavi derivanti dalle azioni giudiziarie in corso promosse dalle banche sottoposti a risoluzione di cui al comma 491-bis verso gli amministratori delle stesse e le eventuali plusvalenze derivanti dal recupero dei crediti delle medesime sono utilizzati con priorità per il rimborso delle obbligazioni subordinate e poi ripartiti, pro quota, fra tutti i possessori delle azioni alla data del 22 novembre 2015. Il diritto sussiste anche in caso di cessione del credito ad altro soggetto.
- \* **0. 42. 73. 45.** Donati, Parrini, Ascani, Dallai, Fanucci, Tidei, Romanini, D'Incecco.

Al comma 491, premettere il seguente:

- 491.1. I ricavi derivanti dalle azioni giudiziarie in corso promosse dalle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 491-bis verso gli amministratori delle stesse e le eventuali plusvalenze derivanti dal recupero dei crediti delle medesime sono utilizzati con priorità per il rimborso delle obbligazioni subordinate e poi ripartiti, pro quota, fra tutti i possessori delle azioni alla data del 22 novembre 2015. Il diritto sussiste anche in caso di cessione del credito ad altro soggetto.
- \* **0. 42. 73. 1.** Carrescia, Verini, Preziosi, Marchetti, Manzi, Morani.

Sostituire i commi da 491-bis a 491-terdecies con i seguenti:

491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A. di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, (di seguito « Banche »), il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il « Ministero »), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al 1º gennaio 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni.

491-*ter*. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

491-quater. Il Ministero, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un

nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

491-quinquies. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un Piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero.

491-sexies. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

491-septies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche.

491-octies. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.

491-novies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

491-decies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

491-undecies. Alla scadenza contrattuale degli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.

491-duodecies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

491-terdecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.

Conseguentemente al comma 491-quaterdecies sostituire le parole: Restano validi con le seguenti: Sono nulli e sostituire le parole: e sono fatti salvi con le seguenti: e sono nulli.

Conseguentemente dopo il comma 491quaterdecies aggiungere i seguenti:

491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 89 per cento »;

491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;
- **0. 42. 73. 46.** Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:

491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito « Banche »), il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il « Ministero »), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al 1º gennaio 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

491-ter. Il Ministero, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.

491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

Conseguentemente, sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:

491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.

491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.

491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.

Conseguentemente dopo il comma 491quaterdecies aggiungere i seguenti:

491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 89 per cento ».

491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento ».
- 42. 73. 47. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:

491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti s.p.A, (di seguito « Banche »), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito « Fondo »), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al 1º gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito « Ministero »), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni,

dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e del Fondo. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.

491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

Conseguentemente sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:

491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'au-

torizzazione all'esercizio delle attività di cui ai commi da 491-bis a 491-duodecies.

491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.

491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.

Conseguentemente dopo il comma 491quaterdecies aggiungere i seguenti:

491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9.17, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 89 per cento ».

491-sexies-decies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;

- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;
- **0. 42. 73. 48.** Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:

491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito « Banche »), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi costituisce una società di partecipazione (di seguito « Società »), alla quale partecipano tutte le Banche aventi sede legale in Italia con contributi volontari entro il limite complessivo pari al valore complessivo della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri. Su specifica richiesta delle Banche la Società provvede a sottoscrivere, fino al 1º gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito « Ministero »), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e della Società.

Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.

491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

Conseguentemente sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:

491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari ai 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.

491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.

491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono

nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.

Conseguentemente dopo il comma 491quatordecies aggiungere i seguenti:

491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 89 per cento »;

491-sexiesdecies. In deroga al l'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento.
- 42. 73. 49. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:

491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A. di Banca po-

polare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito « Banche »), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi costituisce una società di partecipazione (di seguito « Società »), alla quale partecipano tutte le banche aventi sede legale in Italia con contributi volontari entro il limite complessivo pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed al valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri. Su specifica richiesta delle Banche la Società provvede a sottoscrivere, fino al 1º gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito « Ministero »), ai sensi degli articoli. 70 e seguenti del Decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e della Società. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione

amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.

491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

Conseguentemente sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:

491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.

491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.

491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.

Conseguentemente dopo il comma 491quaterdecies aggiungere i seguenti:

491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96 comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le

parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 89 per cento ».

491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6. comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento.
- 42. 73. 50. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:

491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito « Banche »), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi costituisce una società di partecipazione (di seguito « Società »), alla quale partecipano tutte le Banche aventi sede legale in Italia con contributi volontari entro il limite complessivo pari al valore complessivo della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri. Su specifica richiesta delle Banche la Società provvede a sottoscrivere, fino al 1º gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito « Ministero »), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del Decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e della Società. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi, di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti, dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.

491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

Conseguentemente sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:

491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione dei capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.

491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.

491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.

491-terdecies. La Banca d'Italia entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assume le opportune iniziative preposte alla modifica dello Statuto del Fondo volte a recepire la contribuzione volontaria in sostituzione di quella obbligatoria.

491-quaterdecies. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione ad assumete le partecipazioni nelle Banche.

 42. 73. 51. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:

491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti s.p.a. (di se-

guito « Banche »), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi costituisce ima società di partecipazione (di seguito « Società »), alla quale partecipano tutte le Banche aventi sede legale in Italia con contributi volontari entro il limite complessivo pari al valore complessivo della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri. Su specifica richiesta delle Banche la Società provvede a sottoscrivere, tino al 1º gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito « Ministero »), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e della Società. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.

491-*sexies*. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le

Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

Conseguentemente sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:

491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.

491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.

491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.

**0. 42. 73. 52.** Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:

491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito « Banche »), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi costituisce una società di partecipa-

zione (di seguito « Società »), alla quale partecipano tutte le banche aventi sede legale in Italia con contributi volontari entro il limite complessivo pari al 50 per cento del valore complessivo della ridudel capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed al valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri. Su specifica richiesta delle Banche la Società provvede a sottoscrivere, fino al 1º gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito « Ministero »), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del Decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

49-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e della Società. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.

491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

Conseguentemente sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:

491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione

491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.

491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.

0. 42. 73. 53. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-bis, sopprimere le parole: con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015.

Al comma 491-bis sostituire le parole: quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo con le seguenti: entro 12 mesi, cedere a terzi il capitale sociale, mediante una Offerta Pubblica di Vendita.

**0. 42. 73. 54.** Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-bis sostituire le parole: acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo con le seguenti: conferite, mediante una Offerta Pubblica di Vendita.

**0. 42. 73. 55.** Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi:

I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al presente comma sono alienati tramite il Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'avvenuta due diligence comprendente l'analisi del valore e la quantificazione da parte dello stesso Ministero dei medesimi crediti deteriorati e sofferenze. Il Ministero, per la valutazione degli asset creditizi, adotta specifici criteri parametrati ai prezzi di mercato degli specifici asset tenendo conto quantomeno dei distinti valori dei:

- a) crediti ipotecari di primo grado;
- b) crediti ipotecari di secondo grado;
- c) crediti ipotecari di terzo grado;
- d) crediti chirografari.

I soggetti che hanno subito la riduzione 0. 42. 73. 10. Simonetti, Guidesi, Busin. del valore delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono indennizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo è rimborsato prioritariamente con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma. Le monetizzazioni ulteriori rispetto al valore complessivo della riduzione di valore dei suddetti strumenti finanziari spetta alle banche di cui al comma 491-quater. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle.

Conseguentemente dopo il comma 491quaterdecies aggiungere i seguenti:

491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 89 per cento».

491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento»;
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento»;
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono | « nella misura del 96 per cento » sono

sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento».

**0. 42. 73. 56.** Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-bis aggiungere in fine il seguente periodo:

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rimborsare integralmente i soggetti, fatta eccezione degli investitori istituzionali, che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri.

Conseguentemente dopo il comma 491quatordecies aggiungere i seguenti:

491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89 per cento ».

491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento»;
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole:

sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento ».

**0. 42. 73. 57.** Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi:

I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio -Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

Conseguentemente dopo il comma 491quatordecies aggiungere i seguenti:

491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89 per cento ».

491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento ».
- **0. 42. 73. 58.** Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi:

I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del. Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito « Fondo »). L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le

opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

Conseguentemente dopo il comma 491quaterdecies aggiungere i seguenti:

491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 89 per cento ».

491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, o. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento ».
- **0. 42. 73. 59.** Villarosa, Alberti, Pesco, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-bis aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

Conseguentemente dopo il comma 491quaterdecies aggiungere i seguenti:

491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 89 per cento ».

491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento »;
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 89 per cento ».
- **0. 42. 73. 60.** Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi:

I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore delle azioni determinato ai sensi del presente comma. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del. Lazio - Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore nominale dei suddetti elementi di classe 2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali.

 42. 73. 61. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi:

I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio -Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito « Fondo »). Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al Fondo entro il limite complessivo pari al valore della suddetta riduzione delle azioni e degli elementi di classe 2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

**0. 42. 73. 62.** Villarosa, Alberti, Pesco, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Per i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computati nei fondi propri la differenza tra il prezzo di acquisto e/o collocamento ed il valore decurtato e/o azzerato costituisce minusvalenza ai fini del calcolo del « capital gain ». È facoltà del contribuente utilizzare la minusvalenza di cui al precedente periodo direttamente in riduzione di eventuali plusvalenze di analoga natura o, in alternativa,

in deduzione dal reddito imponibile in sede di dichiarazione annuale.

 42. 73. 63. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

# (Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 491-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., partecipano alla distribuzione dei dividendi della *bad bank* che gestisce i crediti e le sofferenze cedute dalle suddette banche, fino a concorrenza del valore complessivo della riduzione subita.

 42. 73. 64. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., sono riconosciute azioni ordinarie di nuova emissione della bad bank che gestisce i crediti e le sofferenze cedute dalle suddette banche con

valore nominale pari al valore complessivo della riduzione subita.

**0. 42. 73. 65.** Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi:

I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 491-bis sono quantificate e alienate tramite asta pubblica. I soggetti che hanno subito la riduzione delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono rimborsati con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al precedente periodo. Le monetizzazioni ulteriori rispetto al valore complessivo della riduzione di valore dei suddetti strumenti finanziari spetta alle banche di cui al comma 491-quater. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle.

**0. 42. 73. 66.** Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi:

I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 491-bis sono quantificate e alienate tramite asta pubblica. I soggetti che hanno subito la riduzione delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono rimborsati con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al precedente periodo. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'en-

trata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle.

**0. 42. 73. 67.** Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-bis, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo, denominato Fondo di ristoro, con dotazione annuale di 500 milioni di euro al fine di ristorare gli azionisti e gli obbligazionisti, per i quali si dimostri, attraverso l'attività ispettiva della Banca d'Italia, per proprio conto o attraverso qualsiasi mezzo probatorio, di non aver ricevuto le corrette informazioni circa la reale consistenza rischiosa delle azioni e delle obbligazioni sottoscritte con frode, e tutti i correntisti che perdano i propri capitali detenuti o investiti presso le banche sottoposte a procedura di risoluzione. Il Governo, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti legislativi al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di ristoro, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016.

### **0. 42. 73. 18.** Busin, Guidesi.

Al comma 491-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le cessioni dovranno comunque essere effettuate nell'interesse dell'economia dei territori in cui le banche di cui al presente comma sono insediate, tutelare i risparmi delle famiglie e delle imprese nella forma di depositi, conti

correnti e obbligazioni, e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere.

Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni, alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento, al fine di tutelare i risparmiatori e la stabilità del sistema finanziario, adottando tutte le necessarie misure di sostegno per quei risparmiatori, in particolare consumatori privati, che potrebbero aver subito da quanto disposto dal presente comma, un pregiudizio patrimoniale.

**0. 42. 73. 25.** Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Al capoverso 491-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le cessioni dovranno comunque essere effettuate nell'interesse dell'economia dei territori in cui le banche di cui al presente comma sono insediate, tutelare i risparmi delle famiglie e delle imprese nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni, e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere.

**0. 42. 73. 26.** Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Al capoverso 491-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico Bancario), alla Banca d'Italia, la medesima sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento, al fine di tutelare i risparmiatori e la stabilità del sistema finanziario, adottando tutte le necessarie misure di sostegno per quei risparmiatori, in particolare consumatori privati, che potrebbero aver subito da quanto disposto dal presente comma, un pregiudizio patrimoniale.

**0. 42. 73. 27.** Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Al comma 491-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* le parole: « 6 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 3 per cento »;
- b) in fine sono aggiunte le seguenti parole: « Una quota di dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 3 per cento del capitale è destinato a rimborsare i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computati nei fondi propri fino a concorrenza del valore complessivo della riduzione subita.
- 42. 73. 68. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

# (Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 491-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le obbligazioni subordinate oggetto di riduzione sono trasformate, per il loro valore nominale, in azioni ordinarie della bad bank alla quale sono stati ceduti ovvero verranno ceduti i crediti deteriorati e le sofferenze delle suddette banche poste in risoluzione.

 42. 73. 69. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Banca d'Italia stabi-

lisce con proprio provvedimento le condizioni minime di mercato in base alle quali deve avvenire la cessione a terzi di cui al periodo precedente in modo da provvedere al rimborso delle somme iniziali investite dagli azionisti e obbligazionisti le cui attività deteriorate sono state trasferite all'ente veicolo incaricato della liquidazione.

**0. 42. 73. 17.** Busin, Guidesi.

Dopo il comma 491-bis, aggiungere il seguente:

491-bis.1. Al fine di tutelare il piccolo risparmio dall'intervento di cui al precedente comma 491-bis, gli investimenti obbligazionari di valore inferiore a trentamila euro devono essere garantiti anche attraverso l'emissione di strumenti finanziari condizionati all'andamento economico-finanziario dell'attività dell'ente-ponte di cui al comma precedente. Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento al fine di attuare quanto disposto dal presente comma.

**0. 42. 73. 30.** Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 491-bis, aggiungere il seguente:

491-bis.1. Al fine di tutelare il piccolo risparmio dall'intervento di cui al precedente comma 491-bis non deve derivare alcun pregiudizio patrimoniale per gli investimenti obbligazionari di valore inferiore a trentamila euro. Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei

consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento al fine di attuare quanto disposto dal presente comma.

**0. 42. 73. 29.** Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 491-bis, aggiungere il seguente:

491-bis.1. Le plusvalenze derivanti dalla cessione, agli enti-ponte e a soggetti terzi, di azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 491-bis sono destinate anche ai portatori delle obbligazioni subordinate, in via preferenziale, e agli azionisti delle medesime banche, in via residuale.

Conseguentemente, dopo il comma 491quaterdecies, aggiungere il seguente:

491-quinquiesdecies. La cessione dei crediti in sofferenza e soggetti terzi avviene attraverso una società a responsabilità limitata il cui capitale sociale è interamente sottoscritto dal Fondo nazionale di risoluzione mentre il capitale di nuova emissione potrà essere sottoscritto anche soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, adotta lo statuto, nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e ne determina i compensi.

Al fine di garantire distinte modalità di retrocessione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle attività di cui al comma 491-bis.1, i crediti in sofferenza sono gestiti separatamente in ragione della banca in risoluzione di cui al comma 491-bis, dalla quale vengono trasferiti.

**0. 42. 73. 7.** Bergamini, Palmizio, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Occhiuto.

Dopo il comma 491-bis, aggiungere il seguente:

491-bis.1. Le plusvalenze derivanti dalla cessione, agli enti-ponte e a soggetti terzi,

di azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 491-bis sono destinate anche ai portatori delle obbligazioni subordinate, in via preferenziale, e agli azionisti delle medesime banche, in via residuale.

**0. 42. 73. 6.** Bergamini, Palmizio, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Occhiuto.

Dopo il comma 491-bis, aggiungere il seguente:

491-bis.1. Gli istituti di cui al comma 491-bis che accedono alle agevolazioni previste dal medesimo sono vincolati a non procedere nei trentasei mesi successivi a licenziamenti.

**0. 42. 73. 8.** Polverini.

Sostituire il comma 491-ter con il seguente:

491-ter. Alle società di cui al comma 491-bis possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo se, ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione, le plusvalenze eventualmente realizzate dalla vendita sul mercato mediante offerta pubblica del nuovo capitale sociale degli enti-ponte siano destinate a rimborso totale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri oggetto di riduzione fino al relativo valore nominale. L'eventuale eccedenza delle plusvalenze sarà destinata al rimborso delle azioni anche non computate nel capitale regolamentare oggetto di riduzione fino al relativo valore nominale.

**0. 42. 73. 70.** Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Sostituire il comma 491-ter con il seguente:

491-ter. Alle società di cui al comma 491-bis possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo se, ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione, le plusvalenze eventualmente realizzate dalla vendita sul mercato mediante offerta pubblica del nuovo capitale sociale degli enti-ponte siano destinate a rimborso totale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri oggetto di riduzione fino al relativo valore nominale. L'eventuale eccedenza delle plusvalenze sarà destinata al rimborso delle azioni anche non computate nel capitale regolamentare oggetto di riduzione fino al relativo valore nominale.

 42. 73. 71. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

Sostituire il comma 491-ter con il seguente:

491-*bis* possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo dopo la pubblicazione di una relazione certificata dalla Consob riguardante le valutazioni e le svalutazioni applicate ai patrimoni delle banche in risoluzione.

**0. 42. 73. 72.** Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Sostituire il comma 491-ter con il seguente:

491-*ter*. Alle società di cui al comma 491-*bis* possono essere trasferiti azioni,

partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, previa pubblicazione di tutti i provvedimenti connessi alla procedura di risoluzione delle banche.

**0. 42. 73. 73.** Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Sostituire il comma 491-ter con il seguente:

491-*ter*. Alle società di cui al comma 491-*bis* possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo se i nuovi enti-ponte saranno poi ricollocati sul mercato tramite una operazione di Offerta Pubblica di Vendita.

0. 42. 73. 74. Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Sostituire il comma 491-ter con il seguente:

491-*bis* possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo previa pubblicazione di una relazione certificata dal Ministero dell'economia e delle finanze riguardante le valutazioni e svalutazioni applicate ai patrimoni delle banche in risoluzione.

 42. 73. 75. Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco. Al comma 491-ter aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

partecipazione azionaria nella banca soggetta a procedura di risoluzione (residual bank), per la componente ridotta o azzerata, dovrà trasformarsi pro-quota in una partecipazione nel patrimonio della banca cui sono stati cedute le passività (« bad bank »), affinché il risparmiatore abbia titolo, nel tempo, a beneficiare delle eventuali plusvalenze che si dovessero determinare al termine delle procedure di risoluzione dei crediti a quest'ultima ceduti. A tutela dei sottoscrittori dei titoli di debito di classe 2, ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Tier2) o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative disposizioni di attuazione, sono estese le tutele dei sottoscrittori dei titoli di debito di classe 1 della banca in risoluzione titolari di quote non superiori a 100.000 euro al momento della sottoscrizione iniziale.

**0. 42. 73. 21.** Brignone, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

Al comma 491-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Con riferimento ai titoli il cui valore viene ridotto o azzerato dal provvedimento di risoluzione, si stabilisce che la differenza tra il prezzo di acquisto e/o collocamento ed il valore decurtato/azzerato costituisce minusvalenza ai fini del calcolo del « capital gain » in capo ai singoli risparmiatori. Questi ultimi avranno la facoltà di utilizzare la minusvalenza di cui al punto che precede, direttamente in riduzione di eventuali plusvalenze di analoga natura, oppure, in mancanza, indirettamente attraverso la deduzione dal reddito imponibile in sede di dichiarazione annuale.

**0. 42. 73. 23.** Brignone, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 491-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il valore nominale delle obbligazioni subordinate per la quota ridotta o azzerata dovrà trasformarsi *pro-quota* in una partecipazione nel patrimonio della banca cui sono stati cedute le passività (« *bad bank* »).

**0. 42. 73. 22.** Brignone, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

Dopo il comma 491-ter aggiungere i seguenti:

491-*ter*.1. Il provvedimento di avvio alla risoluzione, non prevede il ricorso al *bailin*.

491-ter.2. Le procedure di risoluzione del fondo non prevedono in alcun modo l'estinzione delle obbligazioni subordinate sottoscritte nelle banche dichiarate in liquidazione coatta amministrativa.

**0. 42. 73. 40.** Galati, Parisi, Faenzi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 491-ter aggiungere il seguente:

491-*ter*.1. Il provvedimento di avvio alla risoluzione, non prevede il ricorso al *bail-in*.

Conseguentemente, dopo il comma 491quinquies aggiungere il seguente:

491-quinquies.1. Per quanto non previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180, si applicano le disposizioni del codice civile.

**0. 42. 73. 39.** Galati, Parisi, Faenzi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 491-ter, aggiungere il seguente:

491-ter.1. Le procedure di risoluzione del fondo non prevedono in alcun modo l'estinzione delle obbligazioni subordinate sottoscritte nelle banche dichiarate in liquidazione coatta amministrativa.

**0. 42. 73. 41.** Galati, Parisi, Faenzi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 491-ter aggiungere il seguente:

491-ter.1. Nel provvedimento di cessione delle aziende bancarie all'ente ponte sono incluse tutte le emissioni di obbligazioni subordinate.

**0. 42. 73. 42.** Galati, Parisi, Faenzi, Francesco Saverio Romano.

Al comma 491-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'intervento di cui al presente comma sono comunque esentate da ogni eventuale versamento aggiuntivo che potrebbe essere richiesto da parte del Fondo di risoluzione nazionale le banche di piccola dimensione, con attivo inferiore a 2 miliardi di euro, che negli ultimi tre anni non abbiano distribuito dividendi agli azionisti e che siano orientate a finanziare in via prevalente enti non profit.

Conseguentemente al comma 491-octies aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono estese alle previsioni di questo comma le esenzioni di cui al comma 491-quater.

**0. 42. 73. 76.** Camani, Ginato, Rubinato.

Al comma 491-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le società deliberano entro il 31 dicembre 2016 e comunque prima di ogni altra operazione societaria di cessione, fusione o incorporazione un aumento di capitale scindibile del valore pari almeno al 4 per cento del capitale sociale da effettuare entro il 31 dicembre 2017, riservando particolari e specifici diritti di sottoscrizione ai titolari delle azioni e delle obbligazioni subordinate della Cassa di Risparmio di Ferrara, della Banca delle Marche, della Banca dell'Etruria a della Cassa di Risparmio di Chieti, tenendo conto per le obbligazioni subordinate della data e del valore di acquisto rapportato all'EURIBOR ad un anno.

**0. 42. 73. 3.** Carrescia, Marchetti, Preziosi, Manzi, Morani.

Al comma 491-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le società deliberano entro il 31 dicembre 2016 e comunque prima di ogni altra operazione societaria di cessione, fusione o incorporazione l'emissione di obbligazioni « zero *coupon* pluriennali » che riservi particolari e specifici diritti di sottoscrizione ai titolari delle azioni e delle obbligazioni subordinate della Cassa di Risparmio di Ferrara, della Banca delle Marche, della Banca dell'Etruria e della Cassa di Risparmio di Chieti, tenendo conto per le obbligazioni subordinate della data e del valore di acquisto rapportato all'EURIBOR ad un anno.

**0. 42. 73. 4.** Carrescia, Marchetti, Preziosi.

Al comma 491-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I titolari persone fisiche detentori di obbligazioni, fino a un massimo di 100.000 euro, delle banche sottoposte a di cui al comma 491-bis, sono rimborsati per le perdite conseguenti alle procedure di risoluzione con l'assegnazione di titoli di Stato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 491-decies.

**0. 42. 73. 24.** Brignone, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

# (Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 491-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ai fini dell'intervento di cui al presente comma, sono comunque esentate da ogni eventuale versamento aggiuntivo che potrebbe essere richiesto da parte del Fondo di risoluzione nazionale, le banche di piccola dimensione, con attivo inferiore a 2 miliardi di euro, che negli ultimi tre anni non abbiano distribuito dividendi agli azionisti e che siano orientate a finanziare in via prevalente enti *non-profit*.

Conseguentemente, al comma 491-octies, primo periodo, dopo le parole: sede legale in Italia, aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle esentate ai sensi del comma 491-quater, terzo periodo,.

**0. 42. 73. 28.** Marcon, Paglia, Fassina, Melilla.

Al comma 491-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ai fini dell'intervento di cui al presente comma sono comunque esentate da ogni eventuale versamento aggiunto che potrebbe essere richiesto da parte del fondo di risoluzione le banche di piccola dimensione, con attivo inferiore a 2 miliardi di euro, che negli ultimi 3 anni non abbiano distribuito dividendi agli azionisti e che siano orientate a finalizzare in via prevalente famiglie ed enti non *profit*.

**0. 42. 73. 37.** Marchetti. Mattiello.

Al comma 491-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ai fini dell'intervento di cui al presente comma sono comunque esentate da ogni eventuale versamento aggiuntivo che potrebbe essere richiesto da parte del fondo di risoluzione nazionale le banche di piccola dimensione, con attivo inferiore a 2 miliardi di euro, che negli ultimi tre anni non abbiano distribuito dividendi agli azionisti e che siano orientate a finanziare in via prevalente enti *non profit*.

**0. 42. 73. 35.** Narduolo, Miotto.

Al comma 491-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ai fini dell'intervento di cui al presente comma sono comunque esentate da ogni eventuale versamento aggiuntivo che potrebbe essere richiesto da parte del fondo di risoluzione nazionale le banche di piccola dimensione, con attivo inferiore a 2 miliardi di euro, che negli ultimi tre anni non abbiano distribuito utili agli azionisti e che siano orientate a finanziare in via prevalente famiglie e enti non *profit*.

**0. 42. 73. 36.** Fossati.

Dopo il comma 491-quater aggiungere i seguenti:

491-quater.1. Per assicurare il mantenimento a vantaggio delle comunità locali di insediamento delle banche originarie in risoluzione dei patrimoni storico-artistico-culturali da queste acquisti nel tempo, possono, previo inventario, non essere oggetto di trasferimento alle società di cui al comma 491-bis gli immobili storici, artistico e culturale non strumentali per lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e iscritti tra le attività delle banche in risoluzione di cui al comma 491-bis.

491-quater.2. Gli immobili storici, le collezioni d'arte, i depositi librari ed i beni mobili ed immobili in genere di valore storico, artistico e culturale non trasferiti alle società di cui al comma 491-bis ai sensi del comma 491-quater.1 restano

iscritti tra le attività delle banche in risoluzione di cui al comma 491-bis e concorrono alla formazione delle rispettive masse attive nonché possono essere alienati o concessi in gestione, con oneri anche a carico dello Stato, a favore delle locali fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e con le modalità di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, in quanto a suo tempo enti conferenti delle banche originarie in risoluzione, degli enti o fondazioni risultanti dall'acquisizione, fusione o incorporazione di queste ovvero di altre persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile costituite nel territorio di insediamento delle banche originarie in risoluzione per la promozione e la tutela collettiva degli interessi sociali e culturali della comunità di riferimento, nonché degli enti e soggetti strumentali delle stesse.

491-quater.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le norme di attuazione di quanto previsto nel comma 491-quater.2 ed i relativi stanziamenti o variazioni a valere sul bilancio dello Stato.

491-quater.4. I beni immobili di cui al comma 491-quater.1 e gli altri beni immobili non strettamente strumentali per lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che previo inventario, possono a loro volta non essere oggetto di trasferimento alle società di cui al comma 491-bis, possono essere eligibili nella loro totalità ovvero in parte a garanzia dei prestiti subordinati e strumentali finanziari non computabili nel capitale primario di classe 1 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 emessi dalla banche originarie in risoluzione e convertiti in titoli di debito delle specie delle obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 e in quanto passività garantite non ammissibili ai fini delle azioni di risoluzione di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e come tali inclusi nel perimetro delle passività trasferite agli entiponte di cui al comma 491-bis.

491-quater.5. La Banca d'Italia, in quanto autorità di risoluzioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze in quanto richiesta, emana le disposizioni in materia di individuazione delle attività e passività eligibili in attuazione del comma 491-quater.4 ovvero in attuazione di provvedimenti relativi alle azioni di risoluzione avviate che si rendessero opportuni a tutela dei piccoli risparmiatori, in particolare del territorio di insediamento delle banche originarie sottoposte a risoluzione, nonché di rettifica o modifica degli atti e provvedimenti già emanati ai sensi del presente decreto-legge.

491-quater.6. Il capitale di nuova emissione delle società di cui al comma 491-quater dovrà essere offerto in prelazione ai possessori delle azioni e strumenti finanziari di capitale primario di classe 1 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013, per i quali e stata disposta l'azione di risoluzione di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ai quali possessori sarà riconosciuto un diritto, conformemente alle norme e disposizioni generali e speciali in materia di sottoscrizioni di azioni e strumenti di capitale delle banche.

### **0. 42. 73. 5.** Nastri.

# (Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 491-quinquies, dopo le parole: Banca d'Italia, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

**0. 42. 73. 31.** Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

Al comma 491-quinquies aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

La Banca d'Italia stabilisce altresì, a seguito di un'attenta valutazione dei crediti deteriorati e dei relativi accantonamenti delle quattro società per azioni di cui ai commi precedenti, l'esatto ammontare derivante dalla rivalutazione dei crediti deteriorati per ciascuna delle quattro società di cui al comma 491-bis. Tale ammontare non può essere comunque inferiore al 27 per cento del capitale sociale sottoscritto da ciascuna delle quattro società e viene utilizzato in via prioritaria per il risarcimento di tutti coloro che hanno sottoscritto obbligazioni subordinate con le banche di cui ai commi precedenti.

**0. 42. 73. 32.** Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 491-quinquies aggiungere il seguente:

491-quinquies.1. Al comma 3 dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 180 del 2015, le parole: « lascia impregiudicati » sono sostituite con le seguenti: « può pregiudicare ».

 42. 73. 77. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Sostituire il comma 491-septies con il seguente:

491-septies. Fermo restando quanto disposto al comma 491-sexies, gli adempimenti di ordinaria amministrazione necessari e strumentali ad una piena operatività della società di cui al comma 491-bis sono perfezionati dai componenti degli organi di amministrazione delle medesime società nel più breve tempo possibile dal momento del loro insediamento e comunque non oltre i trenta giorni l'insediamento stesso.

**0. 42. 73. 33.** Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

Al comma 491-septies, sostituire le parole: nel più breve tempo possibile dall'atto dell'insediamento con le seguenti: entro novanta giorni dall'atto dell'insediamento.

**0. 42. 73. 43.** Galati, Parisi, Faenzi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 491-septies, aggiungere i seguenti:

491-septies.1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di Solidarietà per gli investitori in strumenti finanziari subordinati per l'erogazione di sovvenzioni o altre liberalità, privi in ogni caso di carattere risarcitorio o indennitario e con esclusive finalità di solidarietà, di assistenza o di utilità sociale, a favore di investitori persone fisiche, imprenditori individuali e imprenditori agricoli o coltivatori diretti detentori di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.A., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A.

491-septies.2. Il Fondo di cui al comma 491-septies.1 è istituito con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2016 ed è integrato, a seguito di protocollo di intesa con l'Associazione bancaria italiana, di un ammontare pari a 80 milioni di euro a carico del sistema bancario. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

491-septies.3. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare sono disciplinate le condizioni, i criteri, i limiti e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 491-septies.1. e di assegnazione e successiva erogazione delle sovvenzioni o altre liberalità del Fondo stesso.

491-*septies*.4. Per l'accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 491-*septies*.1. devono ricorrere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) gli investitori di cui al comma 491-septies.1 sono stati classificati come

investitori al dettaglio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-duodecies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riferimento all'acquisto degli strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche di cui al comma 1;

b) gli investitori di cui alla lettera a) hanno subito, o possono subire, in diretta conseguenza dell'avvio di procedure concorsuali, di liquidazione coatta amministrativa, ovvero dell'applicazione di misure di ristrutturazione, risanamento o risoluzione nei confronti delle banche di cui al comma 491-septies.1 perdite patrimoniali tali da porre gli investitori di cui al comma 491-septies.1 in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale.

491-septies.5. In ogni caso i benefici derivanti delle prestazioni del Fondo di cui al comma 491-septies.1. non sono cumulabili con eventuali altri proventi di carattere risarcitorio o indennitario connessi agli stessi investimenti.

491-septies.6. Con il medesimo decreto di cui al comma 491-septies.3 sono altresì disciplinati i casi, i limiti e le condizioni degli interventi di cui al comma 491-septies.1, le caratteristiche dei loro beneficiari e le modalità operative per la loro concessione, erogazione ed eventuale ripetizione, l'esercizio del diritto di surroga del Fondo.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2016.

0. 42. 73. 78. Pelillo, Pagano, Donati, Ascani, Bini, Paola Boldrini, Bratti, Carrescia, Cenni, D'Incecco, Dallai, Fanucci, Fusilli, Ginoble, Giulietti, Lodolini, Marchetti, Parrini, Petrini, Romanini, Sani, Sereni, Tidei, Verini, Manzi, Preziosi, Mazzoli, Luciano Agostini, Stella Bianchi, Morani, Boccadutri. Dopo il comma 491-septies, aggiungere i seguenti:

491-septies.1. La Banca d'Italia, in qualità di Autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento delle procedure di risoluzione di cui al comma 491-bis fino al loro completamento. Qualora dall'andamento della gestione della società avente per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte di cui al comma 491-bis emerga un risultato annuo attivo, una quota di tale attivo è destinata agli investitori al dettaglio titolari delle azioni emesse della banca soggetta alla procedura di risoluzione.

491-septies.2. La Banca d'Italia, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 180 del 2015, stabilisce annualmente la quota parte dell'eventuale risultato annuo attivo di cui al secondo periodo del comma 491-septies.1 da destinare all'indennizzo degli investitori al dettaglio di cui al comma 491-septies.1.

491-septies.3. Il provvedimento di cui al comma 491-septies.2 è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione, nonché sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.

**0. 42. 73. 79.** Petrini, Lodolini, Marchetti, Paola Boldrini, Manzi, Cenni.

Dopo il comma 491-septies, aggiungere il seguente:

491-septies.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsiasi attività correlata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla medesima data, sono stabilite le modalità

per la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e quelle delle banche d'affari.

42. 73. 11. Simonetti, Guidesi, Busin.
 (Inammissibile per estraneità di materia)

Sostituire il comma 491-octies con il seguente:

491-octies. Dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/ 2014, del Parlamento e del Consiglio, del 15 luglio 2014, fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico previsti dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, le banche aventi sede legale in Italia, le succursali italiane di banche extracomunitarie e le succursali o filiali di banche comunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura di costi, obbligazioni, perdite e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai Provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale limite complessivo è incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014.

**0. 42. 73. 34.** Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

*Al comma 491*-octies, *dopo le parole:* Provvedimenti di avvio della risoluzione

aggiungere le seguenti: ai sensi degli articoli 25, commi 3 e 4, e 29, comma 3, del decreto legislativo n. 180 del 2015.

**0. 42. 73. 80.** Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Dopo il comma 491-novies aggiungere il seguente:

491-novies.1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 29, comma 2-bis, dopo le parole: « 8 miliardi di euro » sono aggiunte le seguenti: « , fatta eccezione per i soggetti che, pur superando la soglia di 8 miliardi di euro di attivo patrimoniale non hanno emesso azioni quotate sui mercati regolamentati ma solo azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 2-bis del Regolamento Emittenti CONSOB ».

**0. 42. 73. 81.** Pagano.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Sopprimere i commi 491-decies e 491-undiecies.

**0. 42. 73. 83.** Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-decies, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Nel caso in cui sono adottate azioni di risoluzione, come definite all'articolo 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, inserire le seguenti: o disposte procedure di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,;

- b) dopo le parole: iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione inserire le seguenti: o a liquidazione coatta amministrativa;
- c) dopo le parole: decorre dalla data di avvio della risoluzione inserire le seguenti: o dalla data di efficacia del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa;
- d) dopo le parole: Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione, inserire le seguenti: o alla data di efficacia del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa;

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

### **0. 42. 73. 84.** Ginato.

Al comma 491-decies, apportare le se-guenti modificazioni:

a) dopo le parole: Nel caso in cui sono adottate azioni di risoluzione, come definite all'articolo 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, aggiungere le seguenti: o disposte procedure di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,;

- b) dopo le parole: iscritte nella situazione contabile di riferimento decente sottoposto a risoluzione, aggiungere le seguenti: o a liquidazione coatta amministrativa;
- c) dopo le parole: decorre dalla data di avvio della risoluzione, aggiungere le seguenti: o dalla data di efficacia del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa:
- d) dopo le parole: Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione, aggiungere le seguenti: o alla data di efficacia del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa.

### **0. 42. 73. 85.** Pagano.

Al comma 491-decies sopprimere le parole: ed opera sulla base dei dati risultanti alla detta data nella medesima situazione contabile.

**0. 42. 73. 86.** Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-decies sostituire le parole: ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile con le seguenti: ed opera nei limiti della medesima situazione contabile risultante alla data di avvio della risoluzione.

**0. 42. 73. 87.** Villarosa, Alberti, Pesco, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-decies sostituire le parole: ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile con le seguenti: ed opera nei limiti di cui al comma 56 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

**0. 42. 73. 88.** Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-decies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La misura del credito d'imposta determinata ai sensi del comma 56 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ridotta di due terzi per le attività per imposte anticipate non risultanti dal bilancio approvato.

 42. 73. 89. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-decies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La misura del credito d'imposta determinata ai sensi del comma 56 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ridotta alla metà per le attività per imposte anticipate non risultanti dal bilancio approvato.

**0. 42. 73. 90.** Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-decies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La misura del credito d'imposta determinata ai sensi del comma 56 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ridotta di un terzo per le

attività per imposte anticipate non risultanti dal bilancio approvato.

 42. 73. 91. Alberti, Pesco, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: La misura del credito d'imposta è determinata ai sensi del comma 56 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

 42. 73. 92. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, l'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del detto comma non è rimborsabile.

**0. 42. 73. 93.** Villarosa, Alberti, Pesco, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, l'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del detto comma è rimborsabile nei limiti del 50 per cento del suo ammontare.

**0. 42. 73. 94.** Alberti, Pesco, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, l'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le com-

pensazioni di cui al secondo periodo del detto comma è rimborsabile nei limiti del 25 per cento del suo ammontare.

**0. 42. 73. 95.** Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il credito d'imposta di cui al presente comma può essere utilizzato in compensazione nei limiti del 10 per cento nell'anno di trasformazione, 50 per cento nell'anno successivo e al 100 per cento nel secondo anno successivo. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al precedente periodo non è rimborsabile.

 42. 73. 96. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il credito d'imposta di cui al presente comma può essere utilizzato in compensazione nei limiti del 30 per cento nell'anno di trasformazione, 70 per cento nell'anno successivo e al 100 per cento nel secondo anno successivo. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al precedente periodo non è responsabile.

 42. 73. 97. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il credito d'imposta di cui al presente comma può essere utilizzato in compensazione nei limiti del

50 per cento nell'anno di trasformazione, 80 per cento nell'anno successivo e al 100 per cento nel secondo anno successivo. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al precedente periodo non è rimborsabile.

**0. 42. 73. 98.** Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Dopo il comma 491-decies, aggiungere i seguenti:

491-decies.1. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera *o-bis*) è aggiunta la seguente: « *o-ter*) Le somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono, in ottemperanza ad obblighi di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile; tale regime è applicabile anche alle somme corrisposte al medesimo fondo per il tramite di enti cui le medesime imprese aderiscono ».

491-decies.2. All'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 1), è inserito il seguente: «1-bis) Le somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono, in ottemperanza ad obblighi di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile; tale regime è applicabile anche alle somme corrisposte al medesimo fondo per il tramite di enti cui le medesime imprese aderiscono ».

491-decies.3. Le disposizioni contenute nei punti 491-decies.1 e 492-decies.2 applicano a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

**0. 42. 73. 99.** Pagano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 491-decies, aggiungere il seguente:

491-decies.1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole: « 25.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 40.000 euro ».

**0. 42. 73. 100.** Pagano.

## (Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 491-decies, aggiungere il seguente:

491-decies.1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: « a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile o associazioni o società cooperative » sono sostituite dalle seguenti: « a tutte le imprese, ad eccezione di quelle operanti sotto forma di società per azioni, e i titolari di partite iva ».

**0. 42. 73. 101.** Pagano.

#### (Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 491-undecies, inserire i seguenti:

491-undecies.1. Le banche aderenti a sistemi di tutela dei depositanti ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deducono, ai fini delle imposte sui redditi, le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei medesimi sistemi di garanzia dei depositanti, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a

condizione che le medesime somme siano utilizzate in conformità agli scopi di tali sistemi di garanzia.

491-*undecies*.2. Il comma 491-*undecies*.1 si applica a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

> 2016: - 10.000.000; 2017: - 10.000.000; 2018: - 10.000.000.

0. 42. 73. 102. Pelillo, Amato, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Ginoble, Michele Bordo, Capone, Cassano, Ginefra, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Ventricelli, Vico.

Sopprime il comma 491-duodecies.

**0. 42. 73. 103.** Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-duodecies, aggiungere in fine il seguente periodo:

Al comma 57 dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: « l'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del precedente comma è rimborsabile » sono soppresse.

**0. 42. 73. 104.** Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Sopprimere il comma 491-terdecies.

**0. 42. 73. 105.** Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-terdecies, sopprimere la parola: non.

 42. 73. 106. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-terdecies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei limiti del 30 per cento.

**0. 42. 73. 107.** Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-terdecies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei limiti del 60 per cento.

**0. 42. 73. 108.** Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Dopo il comma 491-terdecies, aggiungere i seguenti:

491-terdecies.1. All'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

6-quater. Nel caso di procedure di risoluzione bancaria che comportano l'estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni e dei titoli di debito emessi dall'ente oggetto della procedura, le minusvalenze realizzate in dipendenza dell'azzeramento del valore dei titoli medesimi, fino a concorrenza di un importo massimo di 50.000 euro, possono non confluire nella sommatoria algebrica con le altre plusvalenze e minusvalenze prevista dai precedenti commi e determinare un credito di imposta, in misura pari al 26 per cento dell'ammontare delle minusvalenze medesime, scomputabile dall'imposta lorda determinata sul reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 11. L'eventuale eccedenza del credito di imposta di cui al precedente periodo, sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11, non dà luogo a rimborso ed è riportabile nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto, ai fini del suo scomputo dall'imposta lorda dei relativi periodi.

491-terdecies.2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è integrato per l'importo di 87 milioni di euro per l'anno 2016, 30,7 milioni di euro per l'anno 2017, e 25,6 milioni di euro per l'anno 2018.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

> anno 2016: - 87.000.000; anno 2017: - 30.700.000; anno 2018: - 25.600.000.

dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:

491-quinquiesdecies. All'onere derivante per minore entrate dal comma 491-terdecies.1 pari a 179,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 30,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 25,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 30,7 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

**0. 42. 73. 109.** Librandi, Vezzali, Galgano, Molea, Sottanelli, Monchiero, Palladino, Rabino.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 491-quaterdecies aggiungere in fine le seguenti parole: Le disposizioni di cui ai commi da 491-bis a 491-quaterdecies

si applicano a condizione che dallo svolgimento della *due diligence* e dall'analisi del valore dei crediti deteriorati e di ogni genere di sofferenze delle banche di cui al 491-*bis* da parte del Ministero dell'economia e delle finanze si evinca un patrimonio netto negativo. In alternativa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 180 del 2015. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad individuare la migliore soluzione tra quelle percorribili ai sensi del suddetto articolo 18.

 42. 73. 110. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-quaterdecies aggiungere in fine le seguenti parole: Le cessioni di crediti ed ogni genere di sofferenze da parte delle banche di cui al comma 491-bis avvenute nei centottanta giorni precedenti all'avvio della procedura di risoluzione della crisi sono nulle.

 42. 73. 111. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Al comma 491-quaterdecies aggiungere in fine il seguente periodo: Le cessioni di crediti ed ogni genere di sofferenze da parte delle banche di cui al comma 491-bis avvenute nei sessanta giorni precedenti all'avvio della procedura di risoluzione della crisi sono nulle.

 42. 73. 112. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere il seguente:

491-quinquiesdecies. Al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entra dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al successivo comma, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali raccolta di depositi o di a altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

491-*sexiesdecies*. I decreti legislativi di cui al 491 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche d'affari;
- b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;
- c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;
- d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

491-septiesdecies. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma precedente, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 491-quinquiesdecies, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

491-octiesdecies. Dall'attuazione del comma 491-quindecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

### 0. 42. 73. 20. Guidesi, Busin.

### (Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:

491-quinquies decies. Il comma 5 dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 180 del 2015 è soppresso. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., previo accertamento della Consob della violazione dell'articolo 17, primo paragrafo del regolamento (UE) n. 586/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi del mercato e l'articolo 6 della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89 per cento »;

491-septiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;
- 42. 73. 113. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:

491-quinquiesdecies. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 491-bis è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa nel della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 90 per cento »;

491-septiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;

- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;
- **0. 42. 73. 114.** Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:

491-quinqiesdecies. Ai soggetti hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 491-bis è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 75 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo

a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 91 per cento »;

491-septiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti; « nella misura dei 91 per cento »;
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 91 per cento »;
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 91 per cento;
- **0. 42. 73. 115.** Alberti, Pesco, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Dopo il comma 419-quaterdecies aggiungere il seguente:

491-quinquiesdecies. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 491-bis è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi del-

l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 92 per cento ».

491-septiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento »;
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento »;
- 3) all'articolo 7 comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento »;
- **0. 42. 73. 116.** Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:

491-quinquiesdecies. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 491-bis è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole; « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 93 per cento »;

491-septiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».
- 0. 42. 73. 117. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:

491-quinquiesdecies. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 491-bis è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 94 per cento »;

491-septiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dei 94 per cento »;
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento ».
- **0. 42. 73. 118.** Alberti, Pesco, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere i seguenti:

491-quinquiesdecies. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

2-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbliche Amministrazioni tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.

2-ter All'attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro dall'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.

2-quater. Entro il 1º gennaio di ogni anno la Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, pubblica sul suo sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2-quinquies. Ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare d'appalto di cui al comma 2-bis gli enti appaltanti sono tenuti a verificare l'elenco compilato della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui al comma 2-quater.

491-sexiesdecies. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché le modalità di esclusione dei suddetti soggetti bancari e finanziari dalle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari, nonché l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione, rispondente a requisiti di trasparenza e sicurezza, entro cui i soggetti bancari e finanziari possono accedere alle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari di cui al comma precedente e l'indicizzazione dei titoli tossici, inclusa qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, da emanare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge.

491-septiesdecies. Ogni anno il Ministero nell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, revisiona con decreto l'indice massimo di leva finanziaria e l'indicizzazione dei titoli tossici di cui al comma 491-sexiesdecies.

## 0. 42. 73. 19. Guidesi, Busin.

### (Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere in fine i seguenti:

491-quinquiesdecies. Costituisce minusvalenza ai fini del calcolo del « capital gain » la differenza fra il prezzo di acquisto o di collocamento ed il valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 491-bis, derivante dall'applicazione della presente legge.

491-sexiesdecies, I titolari delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 491-bis possono utilizzare la minusvalenza di cui al comma 491-septiesdecies in riduzione di eventuali plusvalenze di analoga natura ovvero attraverso la deduzione dal reddito imponibile in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

**0. 42. 73. 2.** Carrescia, Preziosi, Marchetti, Manzi, Morani.

# (Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere i seguenti:

491-quinquiesdecies. All'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente: 6-quater. Nel caso di procedure di risoluzione bancaria che comportano l'estinzione dei diritti am-

ministrativi e patrimoniali delle azioni e dei titoli di debito emessi dall'ente oggetto della procedura, le minusvalenze realizzate in dipendenza dell'azzeramento del valore dei titoli medesimi, fino a concorrenza di un importo massimo di 50.000 euro, possono non confluire nella sommatoria algebrica con le altre plusvalenze e minusvalenze prevista dai precedenti commi e determinare un credito di imposta, in misura pari al 26 per cento dell'ammontare delle minusvalenze medesime, scomputabile dall'imposta lorda determinata sul reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 11. L'eventuale eccedenza del credito di imposta di cui al precedente periodo, sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11, non dà luogo a rimborso ed è riportabile nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto, ai fini del suo scomputo dall'imposta lorda dei relativi periodi.

491-sexiesdecies. Alla copertura degli oneri per minori entrate derivanti dal comma 491-quaterdecies, pari a 179,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 30,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 25,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30,7 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede, quanto a 134 milioni di euro per l'anno 2016, a 30,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 25,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30,7 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, come integrato ai sensi del comma 369 nonché, quanto a 45,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, per la corrispondente parte incrementata per l'anno 2016 ai sensi del comma 469.

#### Conseguentemente,

al comma 469, sostituire le parole: di 50 milioni con le seguenti: di 4,7 milioni;

al comma 470, capoverso 9-bis, sostituire le parole: di 50 milioni con le se-

guenti: di 4,7 milioni nonché aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui le risorse del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, allocate ai sensi del primo periodo del presente comma, non siano sufficienti a coprire gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, i conseguenti oneri finanziari. Ai fini del reintegro del fondo di rotazione, si applica la procedura di cui al secondo periodo del presente comma.

**0. 42. 73. 119.** Librandi, Vezzali, Galgano, Molea, Sottanelli, Monchiero, Palladino, Rabino.

# (Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere i seguenti:

491-quinquies decies. All'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente: 6-quater. Nel caso di procedure di risoluzione bancaria che comportano l'estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni e dei titoli di debito emessi dall'ente oggetto della procedura, le minusvalenze realizzate in dipendenza dell'azzeramento del valore dei titoli medesimi, fino a concorrenza di un importo massimo di 50.000 euro, possono non confluire nella sommatoria algebrica con le altre plusvalenze e precedenti minusvalenze prevista dai commi e determinare un credito di imposta, in misura pari al 26 per cento dell'ammontare delle minusvalenze medesime, scomputabile dall'imposta lorda determinata sul reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 11. L'eventuale eccedenza del credito di imposta di cui al precedente periodo, sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11, non dà luogo a rimborso ed è riportabile nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto, ai fini del suo scomputo dall'imposta lorda dei relativi periodi.

491-sexiesdecies. All'onere derivante per minori entrate dal comma 491-quinquiesdecies pari a 179,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 30,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 25,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 30,7 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 134 milioni di euro per l'anno 2016, a 30,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 25,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 30,7 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, come integrato ai sensi del comma 369.

Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

*Voce* Ministero dell'economia e delle finanze:

anno 2016: - 24.000.000.

Voce Ministero dello sviluppo economico:

anno 2016: - 7.000.000.

Voce Ministero della Giustizia:

anno 2016: - 8.000.000.

Voce Ministero dell'infrastrutture:

anno 2016: - 3.000.000.

*Voce* Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

anno 2016: - 2.000.000.

Voce Ministero della salute:

anno 2016: - 1.300.000.

**0. 42. 73. 120.** Librandi, Vezzali, Galgano, Molea, Sottanelli, Monchiero, Palladino, Rabino.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere i seguenti:

491-quinquiesdecies. All'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente: « 6-quater. Nel caso di procedure di risoluzione bancaria che comportano l'estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni e dei titoli di debito emessi dall'ente oggetto della procedura, le minusvalenze realizzate in dipendenza dell'azzeramento del valore dei titoli medesimi, fino a concorrenza di un importo massimo di 50.000 euro, possono non confluire nella sommatoria algebrica con le altre plusvalenze e prevista dai precedenti minusvalenze commi e determinare un credito di imposta, in misura pari al 26 per cento dell'ammontare delle minusvalenze medesime, scomputabile dall'imposta lorda determinata sul reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 11. L'eventuale eccedenza del credito di imposta di cui al precedente periodo, sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11, non dà luogo a rimborso ed è riportabile nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto, ai fini del suo scomputo dall'imposta lorda dei relativi periodi».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

**0. 42. 73. 121.** Librandi, Vezzali, Galgano, Molea, Sottanelli, Monchiero, Palladino, Rabino.

Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:

491-quinquiesdecies. All'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente: « 6-quater. Nel caso di procedure di risoluzione bancaria che comportano l'estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali dei titoli di debito emessi dall'ente oggetto della procedura, le minusvalenze realizzate in dipendenza dell'azzeramento del valore dei titoli medesimi, fino a concorrenza di un importo massimo di 50.000 euro, possono non confluire nella sommatoria algebrica con le altre plusvalenze e minusvalenze prevista dai precedenti commi e determinare un credito di imposta, in misura pari al 26 per cento dell'ammontare delle minusvalenze medesime, scomputabile dall'imposta lorda determinata sul reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 11. L'eventuale eccedenza del credito di imposta di cui al precedente periodo, sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11, non dà luogo a rimborso ed è riportabile nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto, ai fini del suo scomputo dall'imposta lorda dei relativi periodi ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

**0. 42. 73. 122.** Librandi, Vezzali, Galgano, Molea, Sottanelli, Monchiero, Palladino, Rabino.

Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere i seguenti:

491-quinquiesdecies, All'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente: 6-quater. Nel caso di procedure di risoluzione bancaria che comportano l'estinzione dei diritti am-

ministrativi e patrimoniali dei titoli di debito emessi dall'ente oggetto della procedura, le minusvalenze realizzate in dipendenza dell'azzeramento del valore dei titoli medesimi, fino a concorrenza di un importo massimo di 50.000 euro, possono non confluire nella sommatoria algebrica con le altre plusvalenze e minusvalenze prevista dai precedenti commi e determinare un credito di imposta, in misura pari al 26 per cento dell'ammontare delle minusvalenze medesime, scomputabile dall'imposta lorda determinata sul reddito complessivo, ai sensi dell'articolo L'eventuale eccedenza del credito di imposta di cui al precedente periodo, sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11, non dà luogo a rimborso ed è riportabile nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto, ai fini del suo scomputo dall'imposta lorda dei relativi periodi, 491-sexiesdecies. All'onere derivante per minori entrate dal comma 491-quinquiesdecies pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 15,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 15,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, come integrato ai sensi del comma 369.

**0. 42. 73. 123.** Librandi, Vezzali, Galgano, Molea, Sottanelli, Monchiero, Palladino, Rabino.

## (Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:

491-quinquiesdecies, All'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente: « 6-quater. Nel caso di procedure di risoluzione bancaria

che comportano l'estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni e dei titoli di debito emessi dall'ente oggetto della procedura, le minusvalenze realizzate in dipendenza dell'azzeramento del valore dei titoli medesimi, fino a concorrenza di un importo massimo di 50.000 euro, possono non confluire nella sommatoria algebrica con le altre plusvalenze e minusvalenze prevista dai precedenti commi e determinare un credito di imposta, in misura pari al 26 per cento dell'ammontare delle minusvalenze medesime, scomputabile dall'imposta lorda determinata sul reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 11. L'eventuale eccedenza del credito di imposta di cui al precedente periodo, sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11, non dà luogo a rimborso ed è riportabile nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto, ai fini del suo scomputo dall'imposta lorda dei relativi periodi».

Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 0,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 111,910 milioni di euro per l'anno 2017, di 114,01 milioni di euro per l'anno 2018, di 153,410 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

*Voce* Ministero dell'economia e delle finanze:

anno 2016: - 24.000.000.

*Voce* Ministero dello sviluppo economico:

anno 2016: - 7.000.000.

Voce Ministero della Giustizia:

anno 2016: - 8.000.000.

Voce Ministero dell'infrastrutture:

anno 2016 - 3,000.000.

*Voce* Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

anno 2016: - 2.000.000.

Voce Ministero della salute:

anno 2016: - 1.300.000.

**0. 42. 73. 124.** Librandi, Vezzali, Galgano, Molea, Sottanelli, Monchiero, Palladino, Rabino.

# (Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:

491-quinquiesdecies. All'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente: « 6-quater. Nel caso di procedure di risoluzione bancaria che comportano l'estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali dei titoli di debito emessi dall'ente oggetto della procedura, le minusvalenze realizzate in dipendenza dell'azzeramento del valore dei titoli medesimi, fino a concorrenza di un importo massimo di 50.000 euro, possono non confluire nella sommatoria algebrica con le altre plusvalenze e minusvalenze prevista dai precedenti commi e determinare un credito di imposta, in misura pari al 26 per cento dell'ammontare delle minusvalenze medesime, scomputabile dall'imposta lorda determinata sul reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 11. L'eventuale eccedenza del credito di imposta di cui al precedente periodo, sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11, non dà luogo a rimborso ed è riportabile nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto, ai fini del suo scomputo dall'imposta lorda dei relativi periodi».

Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per

l'anno 2019 con le seguenti: 44,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 127,110 milioni di euro per l'anno 2017, di 126,61 milioni di euro per l'anno 2018, di 168,610 milioni di euro per l'anno 2019:.

**0. 42. 73. 125.** Librandi, Vezzali, Galgano, Molea, Sottanelli, Monchiero, Palladino, Rabino.

# (Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere il seguente:

491-quaterdecies.1. All'articolo comma 1, lettera c) della legge 21 febbraio 1991, n. 52, le parole: « o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: « o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del Testo Unico Bancario ».

### **0. 42. 73. 126.** Pagano.

#### (Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere il seguente:

491-quaterdecies 1. All'articolo 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è aggiunto, infine, il seguente comma:

« 3-bis. L'articolo 2 non si applica alle intese restrittive della libertà di concorrenza tra imprese di piccole o medie dimensioni, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, in forma di società cooperativa, se tali intese non pregiudicano il commercio tra gli Stati membri dell'Unione europea, si realizzano me-

diante la costituzione di una comune cooperativa a mutualità prevalente, migliorano la competitività delle predette imprese e consentono ai consumatori dei beni o servizi offerti dalle stesse imprese di partecipare ai vantaggi e agli utili derivanti da tali intese. ».

**0. 42. 73. 38.** Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

## (Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:

491-quinquiesdecies. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sostituto con il seguente:

- « ART. 17-bis. (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
- 2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
- 3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
- 4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente. »

#### **0. 42. 73. 12.** Guidesi, Busin.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:

- 491-quinquiesdecies. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:
- « ART. 117-ter. (Disposizioni in materia di operazioni home banking) 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.
- 2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
- 3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente ».

#### **0. 42. 73. 14.** Guidesi, Busin.

#### (Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:

- 491-quinquiesdecies. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dai seguenti:
- « 4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:
- a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

4-bis. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali.».

### **0. 42. 73. 13.** Guidesi, Busin.

## (Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:

491-quinquiesdecies. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante.

#### **0. 42. 73. 15.** Guidesi, Busin.

(Inammissibile per estraneità di materia) | 0. 42. 73. 9. Polverini.

Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:

491-quinquiesdecies. All'articolo comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In via residuale possono far parte dei confidi anche persone fisiche. ».

## **0. 42. 73. 16.** Caparini.

## (Inammissibile per estraneità di materia)

Aggiungere, in fine, i seguente comma:

491-quinquies decies. Al personale dipendente delle società di cui al comma 491-bis in servizio al 6 marzo 2015 continua ad applicarsi la normativa vigente a tale data. Restano salve l'anzianità maturata e la posizione contrattuale.

#### **EMENDAMENTO 42.73 DEL GOVERNO**

Dopo il comma 491 inserire i seguenti:

491-bis. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015, quattro società per azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., (di seguito "le società") tutte con sede in Roma, via Nazionale, 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo rispettivamente alla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., alla Banca delle Marche S.p.A., alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., in risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

491-*ter*. Alle società di cui al comma 491-*bis* possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 491-*bis*, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

491-quater. Il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. è stabilito in euro 191.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca delle Marche S.p.A. è stabilito in euro 1.041.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., è stabilito in euro 442.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il

capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. è stabilito in euro 141.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni. Le azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione; nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il capitale di nuova emissione della società potrà essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione.

491-quinquies. La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotta lo statuto, nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e ne determina i compensi. Resta fermo, per la fase successiva alla costituzione, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Se già adottati al momento di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, tali atti s'intendono convalidati.

491-sexies. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto-legge n. 183 del 2015, tiene luogo di tutti gli adempimenti di legge richiesti per la costituzione delle società. Dalla medesima data per le obbligazioni sociali rispondono soltanto le società con il proprio patrimonio.

491-septies. Fermo restando quanto disposto al comma 491-sexies, gli adempimenti societari sono perfezionati dagli amministratori delle società nel più breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.

491-octies. Dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento e del Consiglio, del 15 luglio 2014, fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico previsti dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al

Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai Provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale limite complessivo è incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014.

491-novies. In caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale le risorse ai sensi del comma 491-octies, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, per la violazione degli articoli 82 e 83 del medesimo decreto legislativo.

491-decies. Nel caso in cui sono adottate azioni di risoluzione, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui al

comma 55 dell'articolo 2 del decretolegge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma.

491-undecies. Il comma 491-decies si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

491-duodecies. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: « in corso al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 ».

491-terdecies. Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione nazionale all'ente-ponte non si considerano sopravvenienze attive.

491-quaterdecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.

**42. 73.** Il Governo.

## RELAZIONE TECNICA ALL'EMENDAMENTO 42.73 DEL GOVERNO

L'emendamento, strettamente connesso alle procedure di risoluzione delle crisi bancarie avviate dalla Banca d'Italia nei confronti di talune banche in amministrazione straordinaria, reca esclusivamente norme procedimentali volte ad agevolare la tempestività ed efficace implementazione dei programmi di risoluzione.

La Banca d'Italia ha avviato le procedure di risoluzione, ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento), nei confronti di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., tutte in amministrazione straordinaria.

Il finanziamento delle procedure di risoluzione viene assicurato dal Fondo di risoluzione nazionale istituito, ai sensi dell'articolo 78, del citato d.lgs n. 180 del 2015, dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 12226609/15 del 18 novembre 2015.

Il Fondo di risoluzione nazionale è alimentato dallo stesso sistema bancario mediante contribuzioni ordinarie e straordinarie.

Non è prevista alcuna forma di finanziamento o supporto pubblico alle banche in risoluzione o al Fondo di risoluzione nazionale.

In particolare, i commi da 491-bis a 491-septies sono volti a consentire la tempestiva costituzione degli enti-ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione delle banche in questione. In sostanza, la pubblicazione del decreto-legge n. 183 del 2015 in Gazzetta Ufficiale tiene luogo delle formalità civilistiche di costituzione delle società e di iscrizione nel registro delle imprese.

Il commi 491-octies e 491-novies sono volti a dissipare talune perplessità legate alle disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale successivamente all'integrale avvio del Meccanismo di risoluzione unico. Il comma 491-octies chiarisce le modalità con le quali il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del Meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti.

I commi 491-decies e 491-undecies disciplinano l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2, commi 55 e seguenti, del D.L. 225 del 2010, rispetto alle procedure di risoluzione previste dal citato d.lgs. n. 180 del 2015. Le disposizioni introdotte con i predetti commi si inseriscono nell'ambito del nuovo quadro delineato dal d.lgs. n. 180 del 2015, garantendo anche in caso di ingresso nelle nuove procedure di risoluzione la possibilità di adottare le misure vigenti in materia di trasformazione delle imposte anticipate relative alle svalutazioni crediti (deferred tax asset – DTA) in crediti d'imposta, a partire dalla data di avvio della risoluzione medesima.

Trattandosi di un intervento di adeguamento della legislazione vigente, alla disposizione non si ascrivono effetti.

Il comma 491-duodecies interviene sull'art. 16, comma 2, del D.L. n. 83 del 2015, prevedendone l'applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ("periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015"). La proposta trova motivazione nel garantire l'applicazione delle misure contenute nel comma 1 del citato articolo 16 (deducibilità delle rettifiche su crediti in un unico periodo d'imposta) del D.L. n. 83 del 2015 anche ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente ovvero superiore all'anno solare.



In termini finanziari, la disposizione non comporta effetti aggiuntivi rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, in quanto la stima, in via prudenziale e in mancanza di elementi puntuali, è stata basata fin dal primo anno di applicazione sui dati dichiarativi e di bilancio dell'intero universo dei soggetti interessati dalla misura operanti nel settore finanziario. Pertanto, alla modifica in esame non si ascrivono effetti.

Il comma 491-terdecies dispone che i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione agli entiponte non si considerano sopravvenienze attive. La disposizione configura una rinuncia a maggior gettito, trattandosi di versamenti relativi ad azioni recentemente previste dalla legge e non ancora poste in essere.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

₹ ¥1 POSITIVO

I NEGATIVO

27 NOV. 2015

Il Ragion/ere Generale dello Stato

